



INFORMATIVA PERIODICA - 2/2021

Commercialista del lavoro

1 maggio 2021

Sommario

Editoriale	2
La diffida accertativa plurima per crediti patrimoniali – i problemi operativi in materia di appalti presunti illeciti – problematiche in sede esecutiva – un cantiere ancora aperto	5
Politiche attive del lavoro: “conoscerle meglio” più che ripensarle	19
Attività del CNDCEC	29
Lavoro, impresa e welfare nel Parlamento	30
Giurisprudenza	50
Osservatorio della prassi amministrativa in materia di lavoro	55

Editoriale

IL CONTRIBUTO DEL CNDCEC AI LAVORI DI CONVERSIONE DEL DECRETO “SOSTEGNI”

Nell’ambito dei lavori parlamentari per la conversione del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”), i consiglieri Gilberto Gelosa e Roberto Cunsolo, in rappresentanza del CNDCEC, sono stati auditati l’8 aprile 2021 dinanzi alle Commissioni riunite V e VI del Senato.

Il Consiglio nazionale si è dimostrato nuovamente attento all’area lavoro, designando anche il consigliere delegato per la presentazione e discussione degli emendamenti di propria pertinenza al DDL S. n. 2144.

In particolare, a tutela degli interessi professionali dei commercialisti del lavoro, si è tornati a sollecitare le commissioni competenti in ordine all’opportunità di ripensare le disposizioni normative relative all’invio delle domande e dei dati di pagamento con specifico riferimento alle conseguenze (di tipo decadenziale) del loro superamento.

Le nuove modalità di trasmissione dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS attraverso l’implementazione del flusso telematico denominato «UniEmens-Cig», infatti, non sembrano garantire allo stato un effettivo snellimento delle procedure amministrative di ricorso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto.

Il mantenimento di termini decadenziali stringenti, oltre che per l’inoltro delle domande di trattamento anche per l’invio dei citati modelli “SR41” o Uniemens-CIG, continua ad apparire irragionevole, in considerazione della miriade di nuovi adempimenti che recano tempistiche e scadenze incalzanti, non commisurate alla complessità del lavoro che i commercialisti sono chiamati ad assolvere.

Tali difficoltà, d’altro canto, sono state confermate dalla introduzione, in sede di conversione del decreto “milleproroghe”, di una moratoria generale dei termini con riferimento agli adempimenti scaduti entro il 31 dicembre 2020, anche grazie all’attività propulsiva, presso le competenti sedi istituzionali, dell’area di delega “lavoro” del CNDCEC.

Nella medesima ottica, ci si è adoperati per l’introduzione nel decreto “Sostegni” di un prolungamento dei termini della moratoria generale già introdotta, così da permettere ai datori di lavoro e agli intermediari abilitati di provvedere agli adempimenti richiesti fino al mese di aprile 2021. Si tratta di una rilevante misura straordinaria, in attesa della introduzione del discusso ammortizzatore unico (e con procedure telematiche/amministrative uniche) di cui pure si è auspicata l’istituzione, quantomeno, in relazione ai trattamenti di integrazione salariale connessi alla emergenza da Covid-19, al fine di semplificare realmente il ricorso agli ammortizzatori sociali dell’emergenza.

Inoltre, sul versante “sanzionario”, si è promossa la previsione, in luogo del previsto termine decadenziale dal trattamento, di sanzioni amministrative pecuniarie, di entità contenuta, quantomeno



EDITORIALE

con riguardo agli adempimenti relativi all'invio all'INPS dei dati per il pagamento diretto dell'integrazione salariale (SR41 o Uniemens-CIG).

Si è lamentata, altresì, l'assenza nel decreto "Sostegni" di disposizioni volte a consentire il ricorso ai trattamenti di integrazione salariale "Covid" per i lavoratori, anche laddove assunti successivamente al 23 marzo 2021, adibiti presso unità operative interessate da riduzione o sospensione a causa delle misure di contenimento del contagio previste per la "zona rossa". Si è ritenuto, infatti, che, quantomeno per il periodo di vigenza delle predette misure restrittive l'accesso ai trattamenti dovrebbe essere consentito a tutti i lavoratori sospesi, a prescindere dalla rispettiva anzianità aziendale.

Sotto altro aspetto, come è noto, il ricorso ai trattamenti di integrazione salariale, stante l'attuale contesto normativo, continua a porre una serie di problematiche in ordine alla sospensione del potere di licenziamento e alla instaurazione di nuovi rapporti di lavoro.

Il protrarsi dello stato di crisi rende sempre più dubbia la tenuta costituzionale della compressione della libertà di organizzazione del lavoro conseguente, per un verso, alla sospensione del potere di licenziamento e, per l'altro, all'obbligo (di fatto e non di diritto) di ricorso agli strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro. Il contesto di gravità palesa l'opportunità di un graduale allentamento dei divieti ed una conseguente espansione delle prerogative del datore di lavoro nell'esercizio della libertà di impresa.

In tale contesto, le proposte formulate dal Consiglio nazionale sono volte, per un verso, ad escludere dal divieto i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità alla mansione e quelli per superamento del periodo di comporto che, pur privi di una chiara connotazione economica, sono annoverabili tra i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo; per altro verso, a rimuovere i limiti al potere di licenziamento nelle ipotesi in cui non si intenda accedere a trattamenti di integrazione salariale "Covid".

Con riferimento, invece, alla instaurazione di nuovi rapporti di lavoro, tenuto conto delle peculiari modalità con cui l'emergenza da Covid-19 sta incidendo sull'andamento produttivo del tessuto imprenditoriale italiano, si è chiesto di valutare l'introduzione di misure di semplificazione per il ricorso a rapporti di lavoro a termine. L'imprevedibilità dell'entità della contrazione dell'attività di impresa, infatti, espone i datori di lavoro a grandi difficoltà nella pianificazione dei processi produttivi caratterizzati da fasi altalenanti, condizionati dalle alterne misure adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica nelle relative aree geografiche. Per fronteggiare tale situazione, fermo restando il divieto di sostituzione del personale sospeso in integrazione salariale, si è ritenuto opportuno proporre la temporanea rimozione dei divieti di assunzione a termine per le aziende che abbiano in essere sospensioni o riduzioni in regime di integrazione salariale da Covid.

Le nostre continue proposte ed interlocuzioni con le Istituzioni sugli ammortizzatori sociali evidenziano in modo palese che la normativa necessita di una grande semplificazione.



EDITORIALE

Il Ministro Orlando ha instaurato un tavolo di confronto con le parti sociali in cui, inspiegabilmente, non siamo stati invitati nella qualità di consulenti che assistono le imprese per l'accesso agli ammortizzatori sociali. Chiederemo quindi di partecipare ai lavori per la riforma degli ammortizzatori sociali presentando le nostre proposte.

Nel frattempo parteciperemo al tavolo ministeriale per la tutela delle professioni, oggetto di disegni di legge presentati dalla politica.

Buona lettura

Roberto Cunsolo

Consigliere Nazionale con delega all'area lavoro



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

La diffida accertativa plurima per crediti patrimoniali – i problemi operativi in materia di appalti presunti illeciti – problematiche in sede esecutiva – un cantiere ancora aperto

di Filippo Mengucci - Commercialista e avvocato in Roma e **Giovanni Paolo Bertolini** - Avvocato in Roma

Il mese di settembre 2020, nonostante il protrarsi dell'emergenza pandemica da Covid-19, ha visto il debutto della nuova “*diffida accertativa per crediti patrimoniali*” del lavoratore, introdotta dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 quale conversione con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*”, più

brevemente noto come “*Decreto Semplificazioni*”.

La citata legge, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 228 del 14 settembre 2020, ha apportato delle modifiche sostanziali all’istituto già vigente prevedendo, in particolare con l’art. 12-bis, la modifica degli artt. 12 e 14 del d.lgs. n. 124/2004, in materia di diffida accertativa e poteri di disposizione degli ispettori¹.

¹ Per completezza di esposizione si riporta il testo integrale dell’art. 12-bis della legge 120 2020: “*1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e all’articolo 15, secondo comma, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nonché gli ulteriori provvedimenti autorizzativi di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro individuati con provvedimento del direttore, si intendono rilasciati decorsi quindici giorni dalla relativa istanza. 2. Le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui all’articolo 55, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e all’articolo 35, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché le altre procedure amministrative o conciliative di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono la presenza fisica dell’istante, individuate con provvedimento del direttore, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l’identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l’acquisizione della volontà espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato. 3. Al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 12: 1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati»; 2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In*

caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell’ufficio che ha adottato l’atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l’esecutività della diffida ed è deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione»; 3) al comma 3, dopo le parole: «attestato da apposito verbale», sono inserite le seguenti: «oppure in caso di rigetto del ricorso,» e le parole: «, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con» sono sopprese; 4) il comma 4 è abrogato; b) l’articolo 14 è sostituito dal seguente: «Art. 14 (Disposizioni del personale ispettivo).. 1. Il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative. 2. Contro la disposizione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività della disposizione.3. La mancata



**LA DIFFIDA ACCERTATIVA PLURIMA PER I CREDITI PATRIMONIALI – I
PROBLEMI OPERATIVI IN MATERIA DI APPALTI PRESUNTI ILLICITI –
PROBLEMATICHE IN SEDE ESECUTIVA – UN CANTIERE ANCORA APERTO**

Sul piano operativo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha successivamente provveduto a fornire i primi chiarimenti operativi attraverso le circolari n. 5 del 30 settembre 2020 e n. 6 del 5 ottobre 2020. Si può, pertanto, affermare che la “nuova” modalità di diffida ha ampliato il numero di fattispecie che rientrano nelle previsioni di applicazione di tale istituto. Attraverso la successiva nota n. 811/2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha affrontato anche le problematiche relative agli strumenti di opposizione e alla compatibilità di tale istituto con il preesistente istituto del ricorso ex art. 17 d.lgs. n. 124/04 e con quello della conciliazione “monocratica” di cui all’art. 11 dello stesso d.lgs. n. 124/004. Sempre l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, da ultimo, con nota 326 del 23 febbraio 2021, ha fornito ulteriori indicazioni agli uffici territoriali in merito alla gestione degli eventuali ricorsi presentati avverso la diffida accertativa adottata ai sensi del citato art. 12 del d.lgs. n. 124/2004, così come modificato dall’art. 12-bis del d.l. n. 76/2020. La nota presenta anche importanti chiarimenti operativi sulle fasi successive all’adozione del provvedimento di diffida, proponendo una sorta di “*modello di decisione*” per la definizione dei ricorsi sugli avviati procedimenti.

In considerazione di quanto avvenuto negli ultimi mesi e alla luce delle intervenute circolari e note, gli interventi chiarificatori sulle prassi, volti a sopperire alle carenze e alle lacune normative probabilmente non saranno

ottemperanza alla disposizione di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da



Consiglio Nazionale
dei Dotti Commercialisti
e degli Esperti Contabili

gli ultimi, atteso che la fattispecie astratta presenta diverse criticità, soprattutto rispetto all’impatto del titolo in sede esecutiva del verbale di diffida accertativa non opposto o confermato all’esito del mancato accordo tra le parti o del rigetto della proposta opposizione ex art. 12, secondo comma.

Si consideri, da ultimo, che lo stesso decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 ha rafforzato anche il potere di disposizione degli ispettori del lavoro, giustificato con la necessità di un maggior presidio e a maggior garanzia dei diritti dei lavoratori nonché, in generale, della legalità dei rapporti di lavoro.

In tal guisa, potrà essere emanato un verbale di diffida accertativa, anche plurima, qualora gli ispettori, all’esito dell’accesso e dell’attività ispettiva ritengano di aver accertato la mancata o non corretta retribuzione di prestazioni lavorative di lavoro straordinario, durante le giornate di riposo settimanale, nei giorni di festività nazionale, oppure per dedotto accertamento di svolgimento di mansioni superiori per motivi non di sostituzione, erroneo inquadramento, o per mancata o insufficiente corresponsione di retribuzioni dirette, indirette e differite all’interno di un contratto di appalto con relativa incidenza sulle mensilità supplementari.

Ciò osservato, il verbale di diffida accertativa è un provvedimento emesso dall’ispettore, o dagli ispettori, nei confronti del datore di

500 euro a 3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all’articolo 13, comma 2, del presente decreto”.

**LA DIFFIDA ACCERTATIVA PLURIMA PER I CREDITI PATRIMONIALI – I
PROBLEMI OPERATIVI IN MATERIA DI APPALTI PRESUNTI ILLECITI –
PROBLEMATICHE IN SEDE ESECUTIVA – UN CANTIERE ANCORA APERTO**

lavoro allorquando, dalla conclusione dell’ispezione, ritengano aver accertato delle inosservanze della disciplina contrattuale collettiva dalle quali scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei lavoratori. La nuova fattispecie produce i suoi effetti anche nei confronti di soggetti risultanti o “accertati” effettivi utilizzatori delle opere lavorative delle maestranze o nei casi delle filiere di appalti *ex art. 1676 c.c. e ex art. 29 co. 2 d.lgs. n. 276/03*, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano o meno soggetti alla riqualificazione in somministrazione illecita di mano d’opera. Ergo, il regime di responsabilità solidale vincola il committente con l’appaltatore ed i subappaltatori (nonché con tutti gli altri soggetti della filiera), in tutti i casi di appalti di opere e/o servizi, al pagamento di retribuzioni e contribuzioni dei lavoratori occupati nell’appalto.

Trattandosi di provvedimento di diffida accertativa per crediti di natura squisitamente patrimoniale (fondati su retribuzioni), l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente può riservarsi di inviarne copia agli istituti di previdenza ed assistenza per i recuperi delle maggiori contribuzioni e, se del caso, premi assicurativi.

Del resto, l’Indisponibilità della contribuzione e dei premi assicurativi è principio cardine del nostro ordinamento per cui anche nel provvedimento di diffida sono sottratti alla disponibilità delle parti coinvolte. Di conseguenza, in base alla regola per cui “dove c’è retribuzione c’è contribuzione”, l’I.N.L. / I.T.L., non potendo procedere al recupero per

conto degli Istituti impositori, dovrà provvedere all’invio agli stessi del verbale di diffida accertativa, costituente titolo esecutivo, che saranno liberi di attivarsi con gli ordinari strumenti a loro disposizione ovvero avviso di addebito esecutivo per l’obbligato principale oppure ordinanza ingiunzione per l’obbligato solidale.

In tale ultima ipotesi la responsabilità dell’obbligato solidale è limitata alle opere lavorative svolte all’interno della filiera e nel contratto di appalto, anche oltre i due anni previsti dalla normativa vigente, qualora il lavoratore abbia provveduto ad interrompere la decadenza biennale. In ogni caso, il verbale di diffida accertativa (anche plurima, ovvero ove coinvolga più soggetti della filiera) non può, avere ad oggetto crediti patrimoniali di natura risarcitoria (a titolo esemplificativo e non esaustivo) *ex art. 2043 c.c., ex art. 2059 c.c., ex art. 2087 c.c., ex art. 2116 c.c.*

Sulla base di quanto sopra, nella maggioranza dei casi, a detta dell’Ufficio, è possibile procedere al recupero dei crediti patrimoniali (per differenze retributive, dirette e indirette, nonché di quelle correnti e differite), perché di esclusiva competenza dell’Ispettorato. Di contro, l’accertamento di crediti di natura risarcitoria, compresi quelli per eventuali danni contrattuali ed extracontrattuali, rimane di esclusiva competenza giudiziaria, su iniziativa (*rectius*: esercizio dell’azione) da parte del lavoratore titolare dei presunto diritto.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con recente nota a protocollo n. 441/2021, è anche



**LA DIFFIDA ACCERTATIVA PLURIMA PER I CREDITI PATRIMONIALI – I
PROBLEMI OPERATIVI IN MATERIA DI APPALTI PRESUNTI ILLICITI –
PROBLEMATICHE IN SEDE ESECUTIVA – UN CANTIERE ANCORA APERTO**

intervenuto sui termini decadenziali per rivendicare i crediti retributivi.

In caso di appalti ritenuti non genuini, come chiarito dall’Ispettorato, ove si ritenga sussistere la fattispecie della somministrazione (irregolare prima – fraudolenta oggi) le retribuzioni oggetto di diffida sono calcolate sul CCNL dell’utilizzatore, e non su quello del presunto somministratore; il tutto, con evidenza di quanto in ipotesi ancora dovuto a parità di mansioni svolte e di inquadramento e con applicazione dei minimi retributivi inderogabili stabiliti dalla contrattazione collettiva applicata d’ufficio dagli Ispettori.

In ogni caso, l’emanazione del verbale di diffida accertativa è svincolata dall’eventuale accertamento ispettivo sulla liceità, o meno, della fattispecie di esternalizzazione (appalto, subfornitura, contratto di rete, consorzio, ...)².

Si valuti, al riguardo, il recente chiarimento intervenuto in materia di appalti pubblici, per cui l’INL ritiene applicabile la nuova procedura *ex art. 12 d.lgs. n. 124/2004* anche al settore delle gare pubbliche. Di guisa, la diffida accertativa può ben essere adottata anche nei confronti della PA committente di appalto. Sarà preferibile, in tale ipotesi, fare precedere da parte dell’Ufficio accertatore un invito alla stazione appaltante e all’appaltatrice, per

l’attivazione del c.d. “*intervento sostitutivo*”, entro il termine indicato, decorso il quale anche nel settore pubblico si procederà con l’emanazione di diffida accertativa³.

Un’altra novità di rilievo è data dalla natura del provvedimento, il quale, come si legge, costituisce titolo esecutivo per il lavoratore/prestatore. Ciò vuol dire che il verbale di diffida accertativa costituisce titolo per intraprendere gli atti esecutivi⁴ ai fini della realizzazione del credito, senza ulteriore intervento dell’autorità giudiziaria, rispetto alla classica procedura monitoria, avviabile in passato solo con ricorso per decreto ingiuntivo. L’immediata efficacia esecutiva del verbale di diffida accertativa denota diverse criticità circa la gestione del provvedimento, anche in sede esecutiva, per cui non è più necessario il decreto di convalida del Direttore di Struttura INL, decorso del termine per proporre il previsto tentativo di conciliazione, ovvero dopo il termine per opporlo con ricorso amministrativo *ex art. 12, co. 2* al Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Ciò comporta per il datore di lavoro e per l’obbligato in solido che, ove uno dei due rimanga inerte e sia spirato il termine di 30 giorni dalla notifica per opporre il verbale di diffida accertativa o per aderire al tentativo di conciliazione, lo stesso provvedimento verrà

² L’Ispettorato Nazionale del Lavoro aveva assunto diverse posizioni in passato. Con una precedente circolare n. 10/2018, aveva affermato che, in assenza della costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore, il provvedimento di diffida doveva essere adottato esclusivamente nei confronti dello pseudo-appaltatore. Orientamento di prassi che ormai l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha superato.

³ Tale potrebbe essere il caso di tutti gli appalti, esistenti nel settore degli enti locali e delle loro partecipate.

⁴ Il lavoratore coinvolto nell’ispezione che ha accertato a suo favore l’esistenza di crediti patrimoniali con il relativo verbale di diffida accertativa potrà intraprendere esecuzione mobiliare, esecuzione mobiliare presso terzi, iscrivere ipoteca e intraprendere esecuzione immobiliare.



**LA DIFFIDA ACCERTATIVA PLURIMA PER I CREDITI PATRIMONIALI – I
PROBLEMI OPERATIVI IN MATERIA DI APPALTI PRESUNTI ILLICITI –
PROBLEMATICHE IN SEDE ESECUTIVA – UN CANTIERE ANCORA APERTO**

notificato dall’Ufficio al lavoratore/prestatore potrà azionarlo nei confronti del (presunto) debitore, notificandolo con pedissequo atto di precetto, dando seguito, come detto, ad una procedura esecutiva presso terzi, ovvero mobiliare o ancora, nel caso, immobiliare. La descritta efficacia esecutiva consentirà al lavoratore (presunto) creditore di poter azionare il verbale di diffida accertativa in danno del datore di lavoro o dell’utilizzatore (presunto) debitore, senza per questi vi sia la possibilità, di adire giudice dell’esecuzione, per contestare nel merito la fattispecie lavoristica ma solo per proporre opposizione all’esecuzione eagli atti esecutivi.

Al fine di entrare nel merito dei rilievi accertati dagli ispettori e fondamento dei presunti crediti patrimoniali, e qualora non si ritenga di aderire al tentativo di conciliazione, entro i 30 giorni dal perfezionamento della notificazione, il datore di lavoro ma anche l’obbligato in solido, dovranno promuovere ricorso al Direttore dell’Ispettorato del Lavoro che ha emanato l’atto⁵. Il descritto atto di impugnazione dovrà avere la forma del ricorso e dovrà essere notificato ad onere della parte ricorrente (datore di lavoro o obbligato in solido) anche al lavoratore⁶. Sospende l’esecutività della diffida e dovrà essere definito nel termine di 60 giorni dalla

presentazione⁷, decorso il quale senza la pronuncia del Direttore adito il verbale di diffida accertativa perderà efficacia. Questa peculiarità costituisce un’ulteriore novità in quanto sancisce il superamento per tale istituto dell’applicazione del principio del “silenzio-rigetto” secondo cui trascorso il termine previsto per legge senza la pronuncia dell’organo adito l’atto di impugnazione doveva considerarsi, comunque, rigettato. Rimane in ogni caso non chiaro se, in caso di litispendenza con connesso ricorso ex art. 17 d.lgs. n. 124/04, il descritto termine possa consentire l’esperimento di attività istruttoria, come audizione del responsabile aziendale, ovvero sia soggetto a meri rinvii d’Ufficio ad altra procedura, dovendosi necessariamente coordinare con questa.

L’Ispettorato Nazionale, con la nota 811/2020, ha fornito in un documento di prassi i primi chiarimenti anche sull’esito del predetto ricorso. In caso di accoglimento, la diffida non potrà acquistare efficacia di titolo esecutivo nei confronti di alcuno degli obbligati, salvo nell’ipotesi in cui i motivi di dogianza indicati nel ricorso siano riferibili esclusivamente a una delle parti obbligate. In caso di rigetto, la diffida acquista valore di titolo esecutivo e l’Ufficio dovrà notificare l’esito al ricorrente e al lavoratore.

⁵ E non al Comitato per i Rapporti di Lavoro.

⁶ La normativa prevede genericamente la notifica senza specificare se in sede amministrativa sia valida una semplice raccomandata a/r a mezzo del servizio postale ovvero la notifica a mezzo ufficiale giudiziario o in modalità equipollente (ad esempio attraverso registro cronologico del difensore in possesso di relativa autorizzazione). Considerato l’interesse/diritto del

lavoratore coinvolto, la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario o nelle modalità equipollenti, potrebbe preferirsi anche ai fini di dimostrare in tutte le sedi la corretta instaurazione, almeno potenziale, del contraddittorio tra tutte le parti coinvolte.

⁷ Viene meno il precedente termine di 90 giorni entro cui Comitato il Comitato per i Rapporti di Lavoro era chiamato ad esprimersi.



**LA DIFFIDA ACCERTATIVA PLURIMA PER I CREDITI PATRIMONIALI – I
PROBLEMI OPERATIVI IN MATERIA DI APPALTI PRESUNTI ILLICITI –
PROBLEMATICHE IN SEDE ESECUTIVA – UN CANTIERE ANCORA APERTO**

È, inoltre, possibile un esito di accoglimento parziale del ricorso, con conseguente rideterminazione di una o più voci del credito o esclusione di alcune, rispetto a quelle contenute nel verbale di diffida⁸. L'atto di rideterminazione dei crediti patrimoniali, notificato dal personale ispettivo a tutte le parti è immediatamente esecutivo e gli obbligati non potranno esperire né il tentativo di conciliazione né un ulteriore ricorso amministrativo.

Ciò osservato, è evidente come il ricorso ex art. 12, co. 2 d.lgs. n. 124/04, sia un momento cardine dell'impugnazione del verbale di diffida accertativa in cui è possibile contestare nel merito i rilievi degli ispettori alla base dei presunti crediti patrimoniali riconosciuti al lavoratore o ai lavoratori in caso di diffide plurime. Il descritto strumento rappresenta il primo e più idoneo rimedio per neutralizzare l'efficacia esecutiva del verbale di diffida, al di fuori del quale, e in via alternativa, rimane solo l'adesione alla conciliazione. Nei casi di pendenza di ricorso/opposizione ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 124/04, è dubbio che il riesame presso il medesimo ufficio possa azzerare, o anche solo rideterminare in diminuzione, le somme in precedenza già

accertate a livello patrimoniale a favore dei prestatori di lavoro. Soprattutto quando, nelle filiere degli appalti, il committente non può avere conoscenza di alcune peculiarità del rapporto tra l'appaltatore ed i propri dipendenti. Si considerino gli aspetti contributivi e fiscali, per cui il soggetto che procedere a conciliare, si trova spesso a dover affrontare una erogazione di somme al netto di ritenute di legge, rispetto a quanto diffidato al lordo, con conseguenti problematiche di sostituzione previdenziale⁹ e fiscale¹⁰.

Pur in presenza di tali criticità sul piano pratico e sulle conseguenze del verbale di diffida accertativa sui piani contributivo e assicurativo¹¹, l'avvio del procedimento ex art. 12 del richiamato decreto, anche da parte di un solo coobbligato, consente all'Ispettorato la convocazione delle parti, compreso il lavoratore coinvolto, per la valutazione della conciliazione (non anche della transazione) sulle differenze economiche accertate. Ciò sta a significare che, a differenza della conciliazione monocratica prevista e disciplinata dal precedente art. 11 d.lgs. n. 124/2004 dove, al fine di scongiurare il rischio di una ispezione, sono ammesse anche offerte a "saldo e stralcio", nella conciliazione a

⁸ A titolo meramente esemplificativo: il Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente potrà accogliere alcuni motivi di dogianza e rigettarne altri e all'esito del ricorso, ad esempio, riesaminare le mansioni svolte, ritenere corretto l'inquadramento assegnato al lavoratore, o ai lavoratori, e la corrispondenza della retribuzione base corrisposta alle previsioni di legge e contratto collettivo ma ritenere non retribuite le prestazioni di opere lavorative rese in estensione dell'orario di lavoro o confermare l'accertamento della mancata erogazione di alcune spettanze di tipo

contrattuale quale quattordicesima mensilità o gratifica natalizia.

⁹ Per l'aspetto contributivo connesso alla obbligazione ex art. 29, co. 2 d.lgs. n. 276/03.

¹⁰ Per l'aspetto delle ritenute Irpef da commisurare, quale terzo soggetto erogatore, al primo scaglione Irpef non potendo avere contezza dell'imponibile progressivo a conguaglio del prestatore.

¹¹ Dove la normativa nulla dice e dove l'INPS e l'INAIL a livello operativo non sono coordinati con l'INL.

**LA DIFFIDA ACCERTATIVA PLURIMA PER I CREDITI PATRIMONIALI – I
PROBLEMI OPERATIVI IN MATERIA DI APPALTI PRESUNTI ILLECITI –
PROBLEMATICHE IN SEDE ESECUTIVA – UN CANTIERE ANCORA APERTO**

seguito di notificazione di diffida accertativa, anche ove la stessa sia plurima coinvolgendo più soggetti della filiera e fatto salvo l'obbligo di rivalsa, non è possibile alcuna proposta novativa e lontana dall'ammontare rispetto all'esito di un accertamento già definito e di imminente cristallizzazione. Sul punto, sarebbe opportuno pervenissero chiarimenti rispetto all'impatto dell'obbligazione in solido che, in alcuni casi, è del tutto solo potenziale rispetto ad offerte tese a scongiurare il rischio di un titolo esecutivo vagante. Nella fattispecie in esame il potere negoziale delle parti è, pertanto, maggiormente limitato rispetto alle altre fattispecie di conciliazione presenti nel nostro ordinamento.

Le indicazioni dell'Ispettorato sull'iter da seguire per la conclusione del (nuovo) procedimento di conciliazione, desumibili da "FAQ" pubblicate dall'INL, destano alcune perplessità e non diradano tutti gli interrogativi in merito alla nuova formulazione dell'istituto¹².

È evidente che l'istituto in commento, tenti di collocarsi tra gli strumenti deflattivi del contenzioso soprattutto in materia di appalti, in relazione a ciascun obbligato. Pertanto, ove i soggetti obbligati siano più di uno ovvero committente e appaltatore, è possibile che gli stessi, se non opportunamente coordinati, approccino in maniera diversa o contrapposta tra loro il verbale di diffida accertativa,

¹² È innegabile la sovrapposizione, e il mancato raccordo normativo con altri già collaudati strumenti per la deflazione del contenzioso; nel dettaglio la richiamata conciliazione monocratica e per il ricorso in opposizione ex art. 17 del d.lgs. n. 124/04.

scegliendo rimedi diversi al fine di disinnescare l'efficacia esecutiva dello stesso. A maggior ragione nelle filiere più complesse con maggior numero di coobbligati¹³.

In tale evenienza, sarebbe opportuno che l'Ispettorato avesse l'accortezza di dar corso, in via prioritaria, al tentativo di conciliazione esclusivamente tra lavoratore e soggetto istante, notiziando del possibile accordo anche il/i coobbligato/i, che ben potrà/potranno decidere di aderire ovvero non darvi corso.

Nel concreto all'esperimento del tentativo di conciliazione partecipano il soggetto obbligato e/o i soggetti obbligati, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro in persona dell'ispettore preposto, che nei casi di diffida accertativa plurima coinvolgenti più lavoratori può non coincidere con l'ispettore che ha eseguito l'accesso e svolto gli accertamenti, e il lavoratore. Quest'ultimo oltre ad essere il titolare dei diritti patrimoniali (di natura retributiva) contenuti nel verbale di diffida, è il solo che ha la facoltà di dare l'impulso necessario per il perfezionamento della conciliazione. La norma prevede che il lavoratore venga avvisato dell'esperimento del tentativo di conciliazione da parte dell'Ispettorato del Lavoro; qualora lo stesso lavoratore risponda rappresentando l'impossibilità di presenziare nella data stabilita potrà essere fissato altro esperimento ma qualora non si presenti e non fornisca alcuna

¹³ Ad esempio in caso di obbligazioni consortili rispetto alle consorziate o negli appalti con reti di imprese con capofila di rete e altro retista affidatario dell'esecuzione dell'appalto.



**LA DIFFIDA ACCERTATIVA PLURIMA PER I CREDITI PATRIMONIALI – I
PROBLEMI OPERATIVI IN MATERIA DI APPALTI PRESUNTI ILLICITI –
PROBLEMATICHE IN SEDE ESECUTIVA – UN CANTIERE ANCORA APERTO**

richiesta di differimento, il tentativo di conciliazione non potrà perfezionarsi ma la formulata proposta del datore di lavoro/obbligato in solido descritta nel verbale dell'esperimento potrà ricevere valore di c.d. "*mora accipiendi*" ed essere opposta allo stesso lavoratore qualora in seguito intraprenda l'esecuzione sulla base dello stesso titolo. La mancata comparizione del lavoratore non determina, infatti, l'archiviazione della procedura e la caducazione del verbale di diffida accertativa.

Ciò osservato, la riflessione deve concentrarsi sulle scelte difensive e sul raccordo tra ricorso al Direttore dell'Ispettorato del Lavoro e conciliazione tra le medesime nell'ambito del c.d. "*pseudo appalto*".

Altra ipotesi è quella in cui solo uno tra i soggetti obbligati in solido sottoscriva l'accordo conciliativo. In tal caso, il verbale di diffida perderà efficacia esclusivamente nei suoi confronti; mentre acquisterà efficacia esecutiva nei confronti della parte che non abbia aderito all'accordo conciliativo. Il lavoratore, perciò, potrà agire nei confronti di quest'ultimo per ottenere il pagamento delle somme non versate dall'altro obbligato. Ipotesi questa di non breve momento all'interno delle filiere degli appalti, se si pensa che potrebbe perfezionarsi un conciliazione sulla base di conteggi quantificanti differenze retributive effettuate sul contratto collettivo nazionale applicato dal datore di lavoro formale lasciando, in caso di mancata adesione del committente/presunto utilizzatore, intatta la possibilità del lavoratore di agire nei confronti

di quest'ultimo per il "differenziale" tra la quantificazione delle differenze retributive effettuate sulla base del contratto collettivo applicato dallo stesso committente (utilizzatore finale) e quelle corrisposte e quantificate sulla base del contratto collettivo applicato dal datore di lavoro. In merito alla pretesa azionabile nei confronti del committente a seguito del pagamento parzialmente satisfattorio, per i motivi sopra descritti, operato dagli altri obbligati in solido della filiera, deve osservarsi come tale aspetto sia di estrema attualità soprattutto laddove gli ispettori rilevino l'esistenza di presunti differenziali retributivi (e contributivi) per applicazione di contratti collettivi di tipo deteriore rispetto a quelli sottoscritti delle OO.SS maggiormente rappresentative o dei c.d. "contratti pirata". Se poi si dovessero verificare differenziali contrattuali per effetto dell'applicazione di una contrattazione di secondo livello o addirittura quelli della c.d. "*contrattazione di prossimità*" ex art. 8 l. n. 148/2011 le problematiche rispetto alle filiere degli appalti sarebbero addirittura amplificate.

In breve, in caso di esito positivo, pertanto, la conciliazione esplica effetti solo nei confronti di coloro che la sottoscrivono. Solo il soggetto obbligato che partecipa all'esperimento e al perfezionamento ne fa propri gli effetti e rimane indifferente, al successivo esito del ricorso ex art. 12, co. 2 presentato dall'altro coobbligato.

In caso di esito negativo dell'esperimento del tentativo di conciliazione promosso da un coobbligato e pendente il ricorso ai sensi della



**LA DIFFIDA ACCERTATIVA PLURIMA PER I CREDITI PATRIMONIALI – I
PROBLEMI OPERATIVI IN MATERIA DI APPALTI PRESUNTI ILLICITI –
PROBLEMATICHE IN SEDE ESECUTIVA – UN CANTIERE ANCORA APERTO**

norma sopra citata avverso lo stesso verbale di diffida accertativa, lo stesso non potrà acquistare valore di titolo esecutivo nei confronti dell'obbligato che ha promosso il tentativo di conciliazione poi naufragato. Infatti, l'effetto sospensivo permane in pendenza dell'impugnazione in sede amministrativa che dovrà essere decisa nel descritto termine di 60 giorni, decorso il quale vi sarà l'archiviazione d'ufficio del verbale di diffida impugnato. Si può affermare, pertanto, che l'azione intrapresa dal secondo coobbligato sospende(rebbe) l'efficacia esecutiva del verbale stesso, anche nei confronti del coobbligato rimasto inerte o che abbia scelto la strada conciliativa, fino alla decisione del ricorso o allo spirare del termine di 60 giorni.

Si consideri, inoltre, che solo una volta che sia stato definito, con esito positivo o negativo, il tentativo di conciliazione promosso da un coobbligato, si potrà procedere alla istruttoria del ricorso amministrativo presentato dall'altro, fermo restando la necessità di assicurare, ove possibile, il rispetto dei termini di 60 gg per la sua decisione. In tale caso, ove il ricorso fosse rigettato, la diffida acquisterebbe valore di titolo esecutivo nei confronti del ricorrente e di coloro che non abbiano sottoscritto la conciliazione. In caso di accoglimento del ricorso ex art. 12, co. 2, infine, la diffida non acquista efficacia di titolo

esecutivo nei confronti di alcuno dei coobbligati.

Sulla base di quanto esposto, si può ritenere che l'adesione al tentativo di conciliazione e il ricorso al Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro sono, ad ogni modo, rimedi tra loro alternativi. Qualora i soggetti obbligati siano due, datore di lavoro e obbligato in solido, è possibile che gli stessi attivino, entro i descritti 30 giorni dall'avvenuta notifica, procedimenti differenziati per i quali la norma non prevede alcun coordinamento da parte degli Uffici ai diversi livelli di interlocuzione. In presenza di diverse scelte difensive da parte dei due (o più) coobbligati, apparentemente in contrasto tra loro e avanti ad oggetto la stessa fattispecie concreta, come specificato dalla nota, per l'Ispettorato è preferibile dare corso, in via prioritaria, al tentativo di conciliazione e, solo una volta definita la conciliazione, decidere il ricorso¹⁴, entro 60 giorni dalla presentazione.

In via generale, svolgendo un ragionamento di sistema dovrebbe richiamarsi la disciplina dettata dagli artt. 1292 ss. c.c. non può ignorarsi il principio di diritto per cui, per quanto concerne obbligazioni fungibili, quali quelle pecuniarie che lo sono per antonomasia, l'adempimento di un debitore liberi tutti gli altri coobbligati, per cui dovrebbe ritenersi che il pagamento in sede conciliativa nei termini e nell'importo accettati, da parte dell'unico coobbligato intervenuto dovrebbe costituire adempimento anche per quelli non

¹⁴ Benché aventi ad oggetto la medesima fattispecie lavorativa la scelta dell'uno non dovrebbe rappresentare acquisenza alla scelta dell'altro coobbligato né

riconoscimento dei rilievi contenuti nel verbale di diffida opponibile al coobbligato ricorrente.



**LA DIFFIDA ACCERTATIVA PLURIMA PER I CREDITI PATRIMONIALI – I
PROBLEMI OPERATIVI IN MATERIA DI APPALTI PRESUNTI ILLICITI –
PROBLEMATICHE IN SEDE ESECUTIVA – UN CANTIERE ANCORA APERTO**

intervenuti, essendo stato soddisfatto il credito proveniente dalla stessa identica obbligazione.

In un quadro normativo connotato da tali criticità e da anomalie per quanto concerne il raccordo tra gli istituti e la disciplina dell'obbligazione solidale passiva, è prevedibile un ulteriore carico di verbali di diffida, e di relativo contenzioso, amministrativo e giudiziale, per gli Ispettorati del Lavoro territoriali che già appare aver superato soglie critiche a prescindere dall'attuale situazione d'emergenza pandemica da Covid-19.

Il maggior carico di ispezioni, verbali di accertamento, di diffida e il relativo contenzioso, potrebbe comportare per molte sedi dell'Ispettorato del Lavoro, la necessità di termini più lunghi per l'avvio delle procedure volta all'emissione del verbale di diffida accertativa e di esperimento del tentativo di conciliazione e per la decisione sul ricorso ex art. 12, co. 2 d.lgs. n. 124/2004, con probabile decorso del termine di 60 giorni per decidere, con un eventuale potenziale danno del lavoratore coinvolto.

Tra le questioni ancora aperte, si segnala quella relativa all'impatto di eventuali conciliazioni e transazioni intervenute in pendenza del verbale di diffida accertativa, soprattutto se tenute in altre sedi protette¹⁵.

¹⁵ A titolo esemplificativo si pensi alle conciliazioni in sede giudiziale all'esito del tentativo di conciliazione effettuato dal Giudice designato ai sensi dell'art. 420 c.p.c., a quelle all'interno della procedura ex art. 7 l. n. 604/1966 così come modificato dalla l. n. 92/2012, alle conciliazioni ex art. 412-ter c.p.c., alla conciliazione ex art. 6 d.lgs. n. 23/2015, a quelle in sede amministrativa, a quella in sede

Con nota n. 5066 del 30/05/2019, quindi prima dell'intervento di riforma del 2020, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro aveva già tentato di affrontare le possibili interferenze tra il procedimento della diffida accertativa per crediti patrimoniali¹⁶ e le diverse procedure di conciliazione previste dal nostro ordinamento¹⁷ ritenendo che *"la circostanza che le pretese retributive siano oggetto di un accertamento ispettivo non può non avere riflessi sulla fase conciliativa"*. Con la richiamata nota, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ritenuto che sia nell'ipotesi in cui il verbale di conciliazione sia sottoscritto successivamente all'emanazione della diffida accertativa ma prima della sua validazione sia nell'ipotesi in cui il verbale di conciliazione intervenga successivamente alla validazione della diffida accertativa, questo non comporterà l'interruzione della procedura ex art. 12 d.lgs. n. 124/2004.

Sulla scorta di tali posizioni¹⁸, quindi, la conciliazione sulle retribuzioni non può avere riflessi sull'imponibile contributivo che dovrà essere comunque calcolato, secondo quanto accertato dall'organo ispettivo, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 338/1989 (convertito nella l. n. 389/1989). Di guisa, in relazione al profilo contributivo, l'Ispettorato procederà a

sindacale, presso Cdl, presso enti bilaterali, presso università ecc.

¹⁶ Cfr. art. 12 del d.lgs. n. 124/2004.

¹⁷ Cfr. le conciliazioni previste e disciplinate dall'art. 410 c.p.c. presso la sede territoriale INL, dall'art. 411 c.p.c. in sede sindacale oppure con l'arbitrato dell' art. 412 c.p.c..

¹⁸ Vedasi oltre alla nota prot. n. 5066 del 30 maggio 2020, circolare n. 6 del 05.10.2020, nota n. 326 del 23/02/2021.



**LA DIFFIDA ACCERTATIVA PLURIMA PER I CREDITI PATRIMONIALI – I
PROBLEMI OPERATIVI IN MATERIA DI APPALTI PRESUNTI ILLICITI –
PROBLEMATICHE IN SEDE ESECUTIVA – UN CANTIERE ANCORA APERTO**

relazionare all'INPS per le valutazioni di competenza.

Ritenuto e ribadito che non sia possibile dare rilievo ad accordi conciliativi intervenuti in forme diverse da quelle prescritte dallo stesso art. 12 ne consegue che, una volta adottato e validato il verbale di diffida accertativa, eventuali motivi di dogliananza da parte del datore di lavoro in ordine a conciliazioni intervenute e all'avvenuto pagamento presso altre sedi delle somme contenute nel titolo esecutivo così costituito, potranno essere fatte valere solo giudizialmente ed esclusivamente nella fase dell'opposizione all'esecuzione. Anche sul tale aspetto, è necessario evidenziare gli effetti che il verbale di diffida accertativa (soprattutto qualora plurima) potrebbe dispiagare qualora impiegato per una procedura esecutiva. Qualora il lavoratore agisse per l'esecuzione del titolo così formato, il giudizio di opposizione, da avviarsi ad onere del datore di lavoro o del suo coobbligato, nei modi e nelle forme di legge, verrebbe deciso da un giudice che non sarebbe mai il giudice

naturale dell'obbligazione lavorativa sottostante, ovvero il giudice del lavoro, bensì il giudice dell'esecuzione, chiamato a conoscere non del merito, ma solo della opposizione all'esecuzione e agli atti che ne conseguono. Potrebbe, in ogni caso, valutarsi anche l'opposizione preventiva ovvero l'opposizione a precesto da intraprendersi prima dell'esecuzione come reazione all'avvenuta notificazione del titolo esecutivo e dell'atto di precesto stesso, per contestare il diritto di procedere all'esecuzione vera e propria. In tale caso, tale opposizione dovrebbe essere dispiegabile innanzi al giudice del lavoro atteso che il titolo esecutivo contenuto nella diffida accertativa per crediti patrimoniali sarebbe munito di formula esecutiva apposta dal Tribunale del Lavoro competente per territorio¹⁹. Ai sensi del comma 3-bis dell'art. 11 d.lgs. n. 124/04, infatti, il verbale di diffida accertativa potrà essere dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata.

¹⁹ Sul piano puramente operativo, prima di intraprendere qualunque tipo di esecuzione, è necessario provvedere alla notificazione del titolo, munito della formula esecutiva e del pedissequo atto di precesto come prescritto dalla norma dell'art. 479 c.p.c. per cui: "Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precesto. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti del codice di rito. Il precesto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente". Il verbale di diffida accertativa, o quello di conciliazione non onorato nei termini di pagamento, dovranno essere portati presso il tribunale competente affinché venga

apposta la c.d. "*formula esecutiva*" che, nel concreto, premette di intraprendere la procedura prescelta (pignoramento mobiliare, mobiliare presso terzi o immobiliare). All'esito della notificazione del titolo, munito di forma esecutiva, e dell'atto di precesto e allo spirare del termine di cui all'art. 482 c.p.c. di dieci giorni, salvi i casi di autorizzazione all'esecuzione immediata, potrà essere intrapresa l'esecuzione. Per completezza di esposizione si osserva che la previsione che il titolo esecutivo circoli nel suo originale, evita che lo stesso possa essere azionato simultaneamente o più volte. Al contrario, è possibile una successiva esecuzione qualora la prima sia stata solo parzialmente satisfattiva. A tal fine il cancelliere può rilasciare una sola copia esecutiva del titolo quindi apporre la formula esecutiva solo su un documento.

**LA DIFFIDA ACCERTATIVA PLURIMA PER I CREDITI PATRIMONIALI – I
PROBLEMI OPERATIVI IN MATERIA DI APPALTI PRESUNTI ILLICITI –
PROBLEMATICHE IN SEDE ESECUTIVA – UN CANTIERE ANCORA APERTO**

Altro aspetto controverso è quello legato alla emissione di verbale di diffida accertativa in pendenza di giudizio di merito, promosso dallo stesso lavoratore coinvolto nell’ispezione, ai fini dell’accertamento di differenze retributive per gli stessi titoli. Al riguardo, può ritenersi che sia principio consolidato del nostro ordinamento quello per cui il creditore non possa frazionare il proprio credito in plurime richieste o azioni di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto una tale scissione dell’obbligazione comporta un’evidente modificazione peggiorativa della situazione del debitore e si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti anche nella eventuale fase giudiziale per ottenere l’adempimento delle obbligazioni (retributive), sia con i principi costituzionali del giusto processo e della correttezza dell’azione amministrativa, comportando anche una inutile moltiplicazione dell’attività giudiziaria. In tali ipotesi dovrebbe concludersi l’improponibilità della domanda²⁰ o, quanto meno, per l’improcedibilità della procedura *ex art. 12 d.lgs. n. 124/2004*. La pendenza di un giudizio innanzi al Tribunale de Lavoro e la simultanea formazione di un titolo esecutivo avente ad oggetto diritti patrimoniali, già compresi dalla dispiegata azione giudiziale²¹ costituisce una palese superfetazione di titoli e, qualora azionati in sede esecutiva, abuso del processo da parte del Lavoratore, il quale avrebbe così frazionato e/o suscitato con

distinti procedimenti l’azione che avrebbe potuto proporre unitariamente in sede monitoria con riguardo al diritto di credito che asserisce di vantare oppure con la richiesta di ordinanza *ex art. 423 c.p.c.* nel giudizio ordinario proposto ai sensi dell’art. 414 c.p.c. Si consideri che in caso efficacia esecutiva del verbale di diffida accertativa e di formazione di una sentenza avente ad oggetto le stesse differenze retributive, si realizzerebbe l’esistenza di due titoli per lo stesso credito. Altrettanto, potrebbe realizzarsi un’inammissibile discrasia per cui si potrebbe configurare l’esistenza di un titolo esecutivo formato in sede amministrativa e il rigetto della domanda giudiziale, all’esito del contraddittorio tra le parti, volta ad ottenere il riconoscimento delle stesse differenze retributive. Come confermato da orientamento costante, la parcellizzazione giudiziale del credito si pone in contrasto con il richiamato principio del giusto processo, “perché quest’ultimo non può reputarsi “giusto” quando sia frutto di abuso, appunto, del processo, per esercizio dell’azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell’interesse sostanziale”. In presenza, pertanto, di identici presunti crediti e della stessa identica vicenda lavorativa dedotti nel ricorso e nel successivo verbale di diffida accertativa, l’Ispettorato dovrebbe procedere all’archiviazione dello stesso o, almeno, alla sospensione, in attesa della decisione del giudice del lavoro.

²⁰ Cfr. sentenza del Tribunale di Padova 1524/2017.

²¹ Compresi i verbali di conciliazione giudiziale promossi e conclusi in sede di prima comparizione delle parti avanti ad oggetto gli stessi titoli.



**LA DIFFIDA ACCERTATIVA PLURIMA PER I CREDITI PATRIMONIALI – I
PROBLEMI OPERATIVI IN MATERIA DI APPALTI PRESUNTI ILLICITI –
PROBLEMATICHE IN SEDE ESECUTIVA – UN CANTIERE ANCORA APERTO**

In tema di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del decorso del termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c. valgono sia il principio per cui il tempo del compimento dell'atto coincide con quello in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo, ovvero con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto medesimo ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presupponga, sia il principio della piena validità della conoscenza di fatto dell'atto stesso in capo all'interessato.

Ai fini del decorso del richiamato., quand'anche la comunicazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione sia avvenuta in non perfetta ottemperanza al disposto del capoverso dell'art. 45 disp. att. c.p.c., come nel caso in cui essa sia stata non integrale, la relativa nullità è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, ove l'oggetto della comunicazione sia sufficiente a fondare in capo al destinatario una conoscenza di fatto della circostanza che è venuto a giuridica esistenza un provvedimento del giudice dell'esecuzione potenzialmente pregiudizievole. In tal caso è onere del destinatario, nonostante l'incompletezza della comunicazione, attivarsi per avere utile piena conoscenza dell'atto e valutare se e per quali ragioni proporre opposizione avverso di esso ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e nel rispetto del relativo complessivo termine, da reputarsi idoneo all'espletamento delle sue difese.

Sempre all'opponente incombe dimostrare, le eventuale inidoneità in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell'estrinsecazione, in detti termini, del suo diritto di difesa.

In tema di espropriazione forzata presso terzi, poi, nel regime dell'art. 543 c.p.c., come modificato dall'art. 11 della l. n. 52/2006, ove si tratti di espropriazione di un credito per il quale non è prevista la citazione del terzo a comparire per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.²² il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c. decorre, per il terzo, dal momento in cui questi ne abbia legale conoscenza tramite comunicazione da parte del creditore o con altro strumento idoneo, e non dalla data di emissione del provvedimento stesso, non potendo trovare applicazione la previsione dell'art. 176, co. 2, c.p.c. Alla luce anche di tali riflessioni, si valutino le conseguenze che potrebbero avere molteplici diffide accertative relative al personale impiegato nell'appalto rispetto alle potenziali aggressioni del patrimonio della società committente, quantunque solo dirette a pignorarne i conti bancari. Dall'analisi del nuovo art. 12 d.lgs. n. 124/2004 emerge, pertanto, la necessità di un'integrazione, al fine di approntare strumenti difensivi più immediati ed efficaci rispetto a titoli esecutivi suscettibili di formarsi in tempi brevi e senza un approfondito e previo contraddittorio se non quello in sede di accesso

²² Ovvero far pervenire la comunicazione a mezzo raccomandata da parte del medesimo al creditore circa l'esistenza del credito.



**LA DIFFIDA ACCERTATIVA PLURIMA PER I CREDITI PATRIMONIALI – I
PROBLEMI OPERATIVI IN MATERIA DI APPALTI PRESUNTI ILLECITI –
PROBLEMATICHE IN SEDE ESECUTIVA – UN CANTIERE ANCORA APERTO**

ispettivo e di indagini, nonché meccanismi di opposizione meno complessi e ricondotti “a sistema” con i precedenti, anche rispetto ai motivi di doglianza del gravame in materia di appalti presuntivamente illeciti, in una realtà dove l’appalto endoaziendale “*labor intensive*”, anche certificato dalle commissioni di certificazione, è ormai uno strumento rischioso per gli operatori a causa delle sempre più frequenti contestazioni che riceve in sede di indagine ispettiva.



Politiche attive del lavoro: “conoscerle meglio” più che ripensarle

di Lorena Raspanti - Commercialista in Catania e Trieste, Esperto in politiche attive del lavoro

Sono passati venti anni, quando nel 2001 veniva presentato a Roma il “Libro Bianco sul mercato del lavoro”, un lavoro di grande pregio ricco di spunti e riflessioni, oltre che di proposte “innovative” per la modernizzazione del mercato del lavoro che avrebbe dovuto, nel decennio successivo, recuperare diversi gap considerati strategici per l’Italia e la competitività Europea.

Si cominciò a parlare di politiche attive del lavoro, intese come “l’insieme degli interventi e delle misure necessarie per migliorare l’occupabilità dei lavoratori, nell’ottica non più del raggiungimento o del mantenimento di un “posto di lavoro” per tutta la vita, ma di una maggiore adattabilità ad un mercato del lavoro sempre più flessibile e in continua evoluzione.

Politiche attive, quindi, non solo come bilanciamento delle politiche passive (ammortizzatori sociali, NASPI, DIS-CALL, ecc) ma anche come “formazione ” per processi di riqualificazione finalizzati a migliorare la spendibilità nel mercato del lavoro, ridurre i tempi di ingresso nel mondo del lavoro, o di rientro dopo situazioni di cessazioni e/o licenziamenti, o lunga disoccupazione.

È evidente che nel contesto delle politiche per l’occupabilità, al fine di intraprendere ulteriori azioni per prevenire la disoccupazione sia dei lavoratori giovani che adulti, occorrono azioni che non possono prescindere dai seguenti fattori:

- 1) *la piena e completa attuazione della riforma dei servizi pubblici all’impiego in tutto il paese;*
- 2) *l’accelerazione dell’introduzione del sistema informativo del lavoro;*
- 3) *la prosecuzione dell’impegno volto a migliorare il sistema di monitoraggio statistico*

Ci soffermiamo brevemente sul primo punto, partendo dall’assunto che le politiche attive si basano anzitutto **sul miglioramento del sistema di diffusione delle informazioni nel mercato del lavoro**, in particolare quelle sui posti vacanti, sui fabbisogni di personale, sulle possibilità di “training” rivolte ai giovani e ai lavoratori e, infine, sulle caratteristiche dei lavoratori disoccupati.

Nonostante i diversi interventi nel tempo e i tentativi di coordinamento della conferenza Stato Regioni, (v. protocollo del 2018 sulle linee guida dei servizi essenziali per il lavoro), sono ancora molto rilevanti le differenze regionali sui livelli essenziali dei servizi pubblici del lavoro, e anche il livello qualitativo delle Agenzie per il lavoro private.

Sui servizi pubblici per l’impiego, rimane ancora troppo marcata la differenza territoriale tra Nord e Sud: con l’istituzione dell’ANPAL, nel 2015, il divario dei servizi pubblici per l’impiego avrebbe dovuto colmarsi e ricondursi ad una unica gestione “nazionale”.



**POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: "CONOSCERLE MEGLIO"
PIÙ CHE RIPENSARLE**

Un processo ancora oggi incompiuto, se consideriamo che l'ANPAL promuove di fatto un coordinamento delle politiche attive del lavoro nazionale, affiancando e non sostituendo totalmente le competenze regionali, con una effettiva limitazione della interconnessione dei sistemi informatici e dei flussi di comunicazione, ritardando l'avvio del sistema informativo lavoro (SIL), già in cantiere con la riforma "Biagi" e successivamente ripreso con il Jobs act (riforma lavoro del 2015).

I sistemi informatici dei vari soggetti coinvolti nel mercato del lavoro, non sempre entrano in completa sinergia, rischiando la lettura dei dati parziali a seconda degli operatori che interrogano il sistema. Inoltre, lo stesso "fascicolo elettronico del cittadino" che avrebbe dovuto raccogliere tutte le informazioni anagrafico.professionali del soggetto, e le informazioni su istruzione e formazione, qualifiche conseguite, esperienze lavorative, e altre notizie utili ad una corretta "profilazione" dell'utente, non è mai diventato operativo, limitando l'attività di orientamento e ricerca di lavoro finalizzate a definire proposte personalizzate per agevolare il matching con la domanda di lavoro.

A differenza del sistema di reclutamento nel settore pubblico, che prevede l'accesso mediante concorsi e relativi titoli di studio conseguiti, nel settore privato diversi incentivi all'occupazione e misure di politiche attive sono ancorate allo *status* di "disoccupazione", condizione che, ricordiamo, è sancita dall'art. 19, co. 1 del d.lgs. n. 150/2015, come previsione di dichiarazione di responsabilità del cittadino, da rendere sotto forma di DID

(Dichiarazione di immediata disponibilità esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale ANPAL o i portali regionali, per poter essere preso in carico per l'erogazione dei servizi per il lavoro (orientamento, formazione, incentivi, ecc.).

In alcuni casi i nuovi interventi di politiche attive, hanno messo in uso piattaforme informatiche parallele rispetto ad altre già esistenti, generando non poca confusione: n ad esempio, il programma Garanzia Giovani, che prevede il rilascio della DID, la successiva registrazione, presa in carico e la profilazione del giovane, in maniera del tutto automatica, attraverso due canali tra loro alternativi, o direttamente sul portale ANPAL, o per il tramite del portale regionale.

Per questo motivo, la circolazione delle informazioni fra tutti i soggetti - pubblici e privati accreditati – viene nuovamente affrontata dalla legge di bilancio 2021 con la specifica previsione al co. 326 dell'art. 1 : "Nel caso il cui il servizio di accompagnamento all'inserimento lavorativo sia affidato ai soggetti privati accreditati ..., le informazioni relative ai servizi resi sono comunicate al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 150 del 2015, alimentando il fascicolo elettronico del lavoratore"

In merito al secondo punto, un sistema informativo del lavoro efficace e interoperabile mediante la cooperazione tra pubblico e privato rimane quindi il punto essenziale, per il successo delle politiche attive del lavoro,



**POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: "CONOSCERLE MEGLIO"
PIÙ CHE RIPENSARLE**

soprattutto per quanto riguarda la produzione e l'utilizzo delle informazioni da tutti gli operatori del mercato del lavoro.

Occorre però che ci sia un corretto regime di competizione e concorrenza tra i servizi pubblici per l'impiego e gli operatori privati autorizzati, rivedendo, ove possibile, i sistemi di accreditamento , allargando a "tutti gli attori del mercato del lavoro" che possono, per professionalità e competenze, garantire la diffusione dei servizi per il lavoro, le misure incentivanti e le opportunità formative per accrescere le competenze e quindi l'occupabilità dei soggetti in cerca di occupazione, considerato che ancora oggi i Centri per l'Impiego sembrano svolgere un ruolo di attivazione dell'offerta che possiamo definire marginale, per caratteristiche socio-economiche e livello di istruzione.

Il processo sarà efficace, probabilmente, con il coinvolgimento di "tutti" , e tra questi anche i commercialisti, che in qualità di intermediari abilitati, devono poter essere autorizzati mediante accreditamento *ad hoc*, per far parte, della "rete degli attori del mercato del lavoro" che non può prescindere da competenze e professionalità .

Sul terzo punto, è importante che il sistema di monitoraggio statistico debba avere riscontri continui, con l'obiettivo di misurare l'efficacia della misure intraprese, permettere interventi tempestivi e correttivi, onde poter destinare in maniera efficiente le risorse messe in campo: condizione il che può raggiungersi soltanto se implementato in tempo reale con comunicazione e flussi informativi da parte di

tutti gli operatori del mercato del lavoro (INPS, MINISTERO DEL LAVORO, ANPAL, CPI, ENTI LOCALI, AGENZIE PER IL LAVORO, ENTI DI FORMAZIONE, ECC.)

Nella Legge di Bilancio 2021, Il Fondo istituito è volto all'attuazione di strumenti di politiche attive del lavoro in linea con quanto stabilito dalla Commissione Europea nell'ambito del programma REACT-EU, acronimo di *Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe*, strumento proposto dalla Commissione per dare seguito alle prime misure europee contro la crisi generata dal Covid-19.

Tra le misure ammesse vi sono, da una parte, il mantenimento e la creazione di posti di lavoro, specie per le persone in situazioni di vulnerabilità, l'occupazione giovanile e l'accesso ai servizi sociali, dall'altra, le transizioni verso il green e il digitale.

Si prevedono, dunque, una serie investimenti per sostenere il mantenimento dell'occupazione, anche attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo e aiuti ai lavoratori autonomi, che i paesi membre potranno declinare in forme diverse, a seconda delle esigenze territoriali.

La "Garanzia per i Giovani", tra incentivi, apprendistato, tirocini

Sul fronte dei Giovani, diventa sempre più impellente intervenire sui tempi di "transizione" dalla scuola al lavoro: il tasso di disoccupazione delle fasce di età più giovani continua ad essere uno dei più elevati dei paesi europei a confermare come questo sia una



**POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: "CONOSCERLE MEGLIO"
PIÙ CHE RIPENSARLE**

delle caratteristiche più negative del mercato del lavoro italiano.

Le prospettive dei giovani nel mercato del lavoro, pur se migliorate negli ultimi anni proprio grazie alla maggiore flessibilità in ingresso introdotta, ancora appaiono contraddistinte da una difficoltosa transizione dalla scuola al lavoro. Si tratta di due ambiti piuttosto separati, con il risultato di un prolungamento dei tempi di accesso nel mondo del lavoro e del rischio di una progressiva disincentivazione degli investimenti in capitale umano

Il passaggio fra scuola e lavoro penalizza i nostri giovani. I lunghi tempi di attesa dimostrano come quello della scuola e quello del lavoro siano due mondi distanti, che quasi si ignorano. Lo strumento dei tirocini, inteso come politica attiva di formazione per l'inserimento nel mondo del lavoro, produce ben pochi risultati occupazionali rispetto alle attivazioni, e il programma Garanzia Giovani ne è stato esempio non proprio felice.

Lo stesso istituto dell'apprendistato, sia pure oggetto di una importante riforma, è ben lontano dallo svolgere il ruolo che in altri Paesi svolge invece con grande successo.

Ma è tutto il sistema della formazione e dell'addestramento professionale a soffrire di carenze di vario tipo. L'obiettivo di integrare le varie fasi in cui si sviluppa il processo di apprendimento, quella della formazione scolastica, quella della qualificazione professionale e quella dell'attività lavorativa, è stato proclamato come un obiettivo fondamentale un tutte le legislature, ma di

fatto questa integrazione è ancora ben lontana dall'essere realizzata

Ovviamente occorre fare un dovuto distinguo tra i giovani NEET, che non studiano e non lavorano, dai non NEET, giovani impegnati in percorsi di istruzione e formazione, che investendo per il loro futuro, debbano in qualche modo essere agevolati ad entrare nel mondo del lavoro, e non ostacolati da "lunghi tempi di tirocini e/o specializzazioni extra-curriculari"

Diventa necessaria e improcrastinabile anche una revisione dei percorsi di formazione universitaria, e in particolare il rafforzamento della terza missione delle università, integrando la formazione universitaria e rendendo abilitante il titolo di studio conseguito, rafforzando il periodo di "pratica professionale" nell'ambito dei tirocini curriculari .

Abbiamo visto come la crisi sanitaria dovuta all'emergenza Covid ha fatto emergere con particolare gravità l'assenza di medici e sanitari, emergenza alla quale è stata data risposta rendendo abilitante la laurea in medicina, permettendo a giovanissimi medici di entrare nel mondo del lavoro immediatamente dopo il conseguimento del titolo.

Pur considerando la necessità emergenziale, tuttavia è apparso agli occhi di tutti come la "lunga strada della formazione universitaria" non necessariamente rappresenta certezza delle competenze professionali,che invece potranno essere sviluppate nel mondo del



**POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: "CONOSCERLE MEGLIO"
PIÙ CHE RIPENSARLE**

lavoro, affiancando l'attività lavorativa ad una formazione continua permanente.

La strada della Laurea abilitante, rappresenterebbe una grande processo di modernizzazione del nostro sistema universitario, superando le logiche auto referenziali per dare spazio alla terza missione del nostro sistema di istruzione, quella dell'inserimento nel modo del lavoro; sarebbe la giusta risposta valida per tutti i percorsi di studio universitari, come già di legge nella bozza del PNRR, nella previsione di una riforma che riguardi la semplificazione delle procedure per l'abilitazione all'esercizio della professione, rendendo l'esame di laurea coincidente con l'esame di Stato, con ciò velocizzando l'accesso al mondo del lavoro da parte dei laureati.

Ovviamente ripensare le lauree "abilitanti" potrebbe significare rivedere il percorso di formazione, valorizzando nell'ambito dei percorsi di laurea i "tirocini curriculari" che hanno lo scopo di attuare "la formazione on the job", già previsti .

Nelle more dell'attuazione della riforma, si potrebbero destinare risorse per l'attuazione dell'apprendistato di III livello per il conseguimento dell'abilitazione professionale (art. 45 d.lgs. n. 81/2015) strumento che potrebbe anche affiancare, l'attuale sistema del praticantato previsto dagli ordinamenti professionali, garantendo tutele e dignità al percorso dei giovani già con inserimento nel mondo del lavoro: per il conseguimento del titolo abilitante, l'apprendistato in convenzione con l'università , infatti, consente ai giovani laureati di svolgere il periodo di

praticantato per l'accesso alle **professioni ordinistiche**, continuando il percorso di formazione universitario.

Un discorso a parte va fatto per i **tirocini extra-curriculari**: strumento molto utilizzato negli ultimi anni, forse anche "abusato" , soprattutto nell'ambito del programma Garanzia Giovani, che se pur caratterizzato da un alto numero di tirocini attivati, in realtà non ha prodotto una reale riduzione della disoccupazione giovanile.

Il punto critico risiede nel fatto che molto spesso i tirocini extra-curriculari, soprattutto se finanziati con misure *ad hoc*, sono attivabili senza alcun "obbligo assunzionale" per i soggetti ospitanti, che comunque garantiscono una opportunità formativa; di contro, la previsione di un risultato remunerativo per i soggetti promotori, a fronte del numero di tirocini attivati, ha dato luogo ad una crescita esponenziale del fenomeno "tirocini" non corrispondenti ad altrettanta qualità nella gestione e nei risultati occupazionali, rischiando di rendere la misura "auto-referenziale" per i soggetti promotori e con scarsa efficacia per i beneficiari .

Dal punto di vista dei soggetti destinatari della misura tirocini extra-curriculari, sarebbe opportuno differenziare il *target* dei beneficiari, **rafforzando tale misura per i NEET**, giovani che avendo non avendo alcun titolo di studio o qualifica presentato una grado di profilazione molto basso (si intende "la distanza dal mercato del lavoro per istruzione/formazione/esperienze professionale").

Diversamente, per i giovani già laureati, se non addirittura specializzati, rafforzare le misure



**POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: "CONOSCERLE MEGLIO"
PIÙ CHE RIPENSARLE**

per l'inserimento lavorativo, mediante maggiori risorse per incentivi occupazionali, nonché mediante il rafforzamento del percorso di apprendistato "professionalizzante" o di "alta formazione e ricerca".

Occorre quindi, definire il sistema attuale, confermando la validità delle "esperienze lavorative" (come i tirocini con finalità formative di tipo **"curriculari"**) che, per espressa previsione legislativa, non costituiscono un rapporto di lavoro, ma occasioni estremamente preziose per consolidare un collegamento fra scuole/università e mondo delle imprese, nell'ambito del percorso di studi.

È davvero auspicabile e necessario che le Università italiane compiano, tutte, uno sforzo per assicurare la realizzazione della "terza missione", e garantire a tutti gli studenti un'occasione di occupabilità, su tutto il territorio nazionale .

Dalla disoccupazione al reinserimento lavorativo: Adr e "GOL", le previsioni nella Legge di Bilancio

Nella legge di bilancio viene ripreso l'Assegno di Ricollocazione (AdR) così come nella sua previsione originaria, di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 150/2015, che verrà quindi riconosciuto a:

- a) lavoratori in cassa integrazione straordinaria che chiedono l'assegno a valle di un "accordo di ricollocazione" di cui all'art. 1, co. 136, della legge di bilancio 2018;
- b) lavoratori in cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale qualora

l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reinustrializzazione del sito produttivo o in alternativa siano esperibili specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione (art. 44 d.l. n. 109/2018).

- c) lavoratori disoccupati che fruiscono dell'indennità di disoccupazione NASPI da oltre 4 mesi.

In questo modo, si rende di nuovo disponibile l'assegno "al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro" (art. 23 d.lgs. n. 150/2015). Soluzione sicuramente opportuna e anche urgente in considerazione della ulteriore proroga del blocco dei licenziamenti".

Si prevede una revisione dell'applicazione della misura, caratterizzata da un bassissimo ricorso da parte dei percettori del Reddito di Cittadinanza cui era stato attribuito "in via sperimentale", e nella previsione del comma 326 si affida, al consiglio di amministrazione dell'ANPAL, il compito di definire "i tempi, le modalità operative di erogazione e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione" attraverso una specifica deliberazione adottata "previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano".

La delega è, quindi, ampia per affrontare le questioni emerse a proposito dell'assegno, scarsamente attrattivo per gli operatori privati



**POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: "CONOSCERLE MEGLIO"
PIÙ CHE RIPENSARLE**

accreditati a causa dello sbilanciamento sulla remunerazione a risultato e conseguente ridotta attenzione rivolta ai soggetti più difficilmente collocabili e, quindi, richiedenti, un impegno non remunerabile con un compenso legato al risultato occupazionale.

Inoltre, si prevede che: *"In considerazione della fase di transizione tecnologica ed ecologica del mercato del lavoro, l'assegno di ricollocazione deve prevedere, insieme con il bilancio delle competenze e con l'analisi di eventuali bisogni formativi di qualificazione delle competenze, il piano di riqualificazione necessario affinché la persona possa colmare il proprio fabbisogno formativo".*

GOL - Garanzia di occupabilità dei lavoratori

Il programma nazionale <>Garanzia di occupabilità dei lavoratori>> (GOL), in attesa di autorizzazione da parte della Comunità Europea, è un programma di presa in carico finalizzata all'inserimento occupazionale mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro nell'ambito del patto di servizio personalizzato stipulato dal disoccupato e dal centro per l'impiego (art. 20 d.lgs. n. 148/2015).

Come previsto dal comma 324, il programma ingloba la rideterminazione delle misure di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro. In tale prospettiva, "con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di bilancio, sono individuati le prestazioni connesse al programma nazionale, compresa la definizione delle medesime prestazioni per tipologia di beneficiari, le procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa, le caratteristiche dell'assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi e le modalità di erogazione da parte della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nonché la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze".

Formazione aziendale: dai fondi interprofessionali al Fondo Nuove Competenze

Altro misura tipica delle politiche attive del lavoro, la formazione professionale continua trova le risorse nei fondi interprofessionali, alimentati dalla contribuzione INPS dovuta da tutti i datori di lavoro nella misura dello 0,30% dell'imponibile previdenziale.

L'adesione volontaria ai fondi avviene tramite denuncia emens, e permette al datore di lavoro di partecipare ai bandi formazione pubblicati dai vari fondi.

Misura, che non determina costi aggiuntivi ai datori di lavoro, ma poco sfruttata soprattutto dalle piccole e medie imprese che, nell'organizzazione dei percorsi formativi, potrebbero trovarsi in carenza di personale, in quanto l'attività formativa avviene in orario di lavoro.

Rappresenta comunque una misura di grande valore, in un momento storico come quello che stiamo attraversando, perché permetterebbe alle aziende di programmare interessanti



**POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: "CONOSCERLE MEGLIO"
PIÙ CHE RIPENSARLE**

percorsi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi lavorativi, per migliorare le competenze e riqualificare i dipendenti dell'impresa.

Oltre alla formazione continua dei fondi interprofessionali, in occasione della emergenza COVID e per contenere gli effetti del blocco dei licenziamenti è nato il Fondo Nuove Competenze, rifinanziato dalla Legge di Bilancio e prorogato fino al 30 giugno 2021.

Il Fondo, gestito da ANPAL, prevede interventi a favore delle aziende che, a fronte di licenziamenti per riduzione attività causa COVID, ridurranno l'orario di lavoro dei dipendenti che potranno, per le relative ore, frequentare percorsi di formazione finalizzati alla riqualificazione delle loro competenze, in vista della ripresa del lavoro o, in caso di licenziamento, per una migliore futura occupabilità.

Nel caso del FNC, oltre gli enti accreditati, università e altri enti preposti alla formazione, può svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione la stessa impresa che ha presentato domanda di contributo, laddove l'accordo collettivo lo preveda, ove potrà avvalersi di professionalità specifiche.

Le politiche attive del lavoro e il ruolo della Pubblica Amministrazione

Tra le missioni del PNRR vale ben 17,87 miliardi la missione 5 **"Inclusione e coesione"**: composta da 3 componenti, comprende una revisione strutturale delle politiche attive del lavoro, un rafforzamento dei centri per l'impiego e la loro integrazione con i servizi

sociali e con la rete degli operatori privati. Si interviene in sostegno alle situazioni di fragilità sociale ed economica, alle famiglie, alla genitorialità e alle persone con disabilità o non autosufficienti

Occorre un maggior coinvolgimento attivo degli Enti locali, con politiche di inclusione sociali forti e determinanti, più vicine ai reali fabbisogni del territorio in un ottica di "welfare territoriale".

Dal punto di vista delle politiche attive del lavoro e della inclusione, si dovrebbe dare maggiore opportunità al "tirocinio" per il collocamento mirato, svolto presso la P.A. come forma di reclutamento, oltre i concorsi, per fasce deboli del mercato del lavoro, rafforzando l'istituto delle Convenzioni ex art. 11 della l. n. 68/99 al fine di ottemperare agli obblighi assunzionali.

Inoltre, si dovrebbe rafforzare e rivedere il processo di "presa in carico" di soggetti percettori del Reddito di Cittadinanza, e le relative condizionalità, atteso che il fallimento della misura è anche ascrivibile all'assenza di una reale "sinergia comunicativa" tra gli attori del sistema, dall'Inps ai servizi sociali, ai CPI per la gestione del patto per il lavoro (condizionalità sospesa in periodo COVID da marzo 2020), agli Enti locali che soltanto dopo diverse lungaggini burocratiche in ben pochi casi sono riusciti ad avviare i "PUC" Progetti di utilità collettiva che avrebbero dovuto dare opportunità di impegno sociale e lavorativo ai percettori del reddito.

Anche in questo caso, la piena interoperabilità delle banche dati degli operatori coinvolti nel



**POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: "CONOSCERLE MEGLIO"
PIÙ CHE RIPENSARLE**

processo di erogazione della spesa e del monitoraggio, non ha funzionato, rimanendo per buona parte inattuate tutte le misure che erano state previste per l'erogazione delle politiche attive.

La sospensione dei "sistemi di condizionalità" non ha permesso, infatti, di mappare esattamente il mondo dei percettori del RdC, e non ha permesso probabilmente di offrire loro i servizi di orientamento e formazione previsti dal "patto per il lavoro": un sistema che ha, quindi, perso il controllo della situazione per il reinserimento nel mercato del lavoro, generando un sistema di sostegno a reddito "passivo" senza il giusto bilanciamento di politiche attive del lavoro.

Conclusioni:

La previsione di una "revisione strutturale" mette tutti di fronte ad una grande opportunità da cogliere con cauto ottimismo: tante le risorse messe in campo risorse, che rischiano ancora una volta di essere spese per "revisionare" un sistema che da "venti anni" tenta di modernizzarsi .

È giunto il momento di coinvolgere "tutti" gli operatori del mercato del lavoro, rivedendo i ruoli, rivedendo il sistema degli accreditamenti, ove necessario, ma garantendo la più ampia selezione tra tutti i potenziali operatori, e tra questi anche le categorie professionali che potranno dare un contributo allo sviluppo delle politiche attive del lavoro, evitando concentrazioni "monopolistiche" che non garantiscono la qualità del sistema, ma soltanto quantità.

Ripensare le politiche attive, rafforzando la rete degli attori e innalzando anche le competenze di chi orienta, di chi informa e di chi agevola il *matching* domanda/offerta, intervenire sul sistema e dare maggiore impulso, prendendo spunto anche da buone prassi.

In realtà, a modesto parere di chi scrive, forse più che "ripensarle", le politiche attive **dovrebbero essere "usate consapevolmente"**, approfondendo la conoscenza e la potenzialità dei tanti strumenti possibili in quanto già "regolamentati" con leggi o decreti, valutandone con precisione i risultati e prevedere opportuni e immediati correttivi, rimodulando "in itinere" le risorse evitando sovrapposizioni e sprechi.

In un mercato del lavoro colpito dalla crisi "pandemica" deve esserci spazio per la creazione di "nuovo lavoro" e non solo subordinato; occorre accompagnare e orientare il "disoccupato" con competenza e effettiva conoscenza delle potenzialità e degli sbocchi occupazionale: un ruolo che può essere svolto anche dai 118.000 commercialisti, e in particolar modo dalla grande platea dei commercialisti esperti in materia di lavoro.

"L'intervento di riforma sulle politiche attive interesserà anzitutto la formazione professionale, iniziale e continua, e l'aggiornamento delle competenze dei lavoratori. Un nodo strategico per governare il tema delle transizioni occupazionali," ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando, anticipando che "in attesa dei progetti del Recovery, ha anticipato, serviranno interventi immediati per evitare l'aggravarsi delle disuguaglianze nel mercato del lavoro a danno di donne e giovani in questi mesi di crisi"



POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: "CONOSCERLE MEGLIO"
PIÙ CHE RIPENSARLE

*Tra questi, in vista del **decreto Sostegni bis** il ministro ha proposto un intervento di politica attiva (**Industry Academy**) basato sul partenariato pubblico-privato, per creare figure professionali richieste dalle imprese e migliorarne la competitività grazie all'ingresso di nuove competenze. Nell'ambito di questo intervento sarà previsto un fondo specifico per l'istituzione di scuole di mestiere da parte delle regioni e delle province autonome, pensate per i NEET tra i 15 e i 29 anni.*

Un'occasione da non perdere per la nostra categoria professionale!



Attività del CNDCEC

AUDIZIONI PARLAMENTARI

8 aprile 2021

[DISEGNO DI LEGGE Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19”](#)

COMUNICATI STAMPA/NEWS

8 aprile 2021


[DL sostegni: commercialisti, un conguaglio per i contributi a fondo perduto](#)

8 aprile 2021

[DL sostegni: commercialisti, irrisolti i problemi legati a Uniemens-Cig](#)



Lavoro, impresa e welfare nel Parlamento



Lavoro, Impresa e Welfare nel Parlamento

 LABORES

aprile 2021

A cura di **Cesare Damiano**

ALLA CAMERA

Commissioni

X Attività Produttive
XI Lavoro

Assemblea

Progetti di legge
Sindacato ispettivo e di indirizzo

AL SENATO

Commissioni

X Industria, Commercio, Turismo
XI Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale

Assemblea

Progetti di legge
Sindacato ispettivo e di indirizzo

Atti depositati

**Provvedimenti
approvati**

Sabato 1° maggio 2021



Consiglio Nazionale
dei Dotti Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
**Nazionale dei
Commercialisti**

C A M E R A D E I D E P U T A T I

Settimana 29 marzo - 2 aprile

CAMERA

PROVVEDIMENTI APPROVATI

- **Doc. XXVII, n. 18-A** - Relazione della V Commissione sulla proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza
- **C. 2757** - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 (Approvato dal Senato)
- **C. 2670-A** - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020

PROGETTI DI LEGGE

Seduta n. 476 di lunedì 29 marzo 2021

TRANO ed altri: Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime delle "marocchinate" (2979);

GRILLO ed altri: Introduzione dell'articolo 70-bis del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di concessione di licenza obbligatoria per la produzione di medicinali o dispositivi medici in caso di emergenza sanitaria nazionale (2980).

Seduta n. 477 di martedì 30 marzo 2021

SANGREGORIO: Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza per nascita delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti (2981);

SPORTIELLO ed altri: Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico (2982);

UNGARO: Delega al Governo per la revisione delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con l'introduzione di un'imposta negativa crescente per i contribuenti a basso reddito (2983);

MATURI e PIASTRA: Definizione di una specifica classificazione merceologica dell'attività di toelettatura degli animali di affezione (2984);

POTENTI: Modifiche all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di nomina del giudice competente per la vigilanza sul registro delle imprese e del conservatore del medesimo registro (2985).

Seduta n. 478 di mercoledì 31 marzo 2021

DE CARLO ed altri: Introduzione dell'articolo 612-quater del codice penale, in materia di manipolazione artificiale di immagini di persone reali allo scopo di ottenerne rappresentazioni nude (2986);



LAVORO, IMPRESA E WELFARE NEL PARLAMENTO

DE MENECH: Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, concernenti la disciplina speciale per le province montane di confine (2987);

GIARRIZZO: Disposizioni per la tutela dei minori dagli effetti lesivi derivanti da uso improprio delle reti sociali telematiche e dallo sfruttamento delle loro immagini nonché per la protezione dei loro dati personali (2988).

Seduta n. 479 di giovedì 1° aprile 2021

DI STASIO ed altri: Modifica all'articolo 72 della Costituzione, in materia di procedimento parlamentare per l'esame delle leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali (2990);

PICCOLO: Modifica all'articolo 492- bis del codice di procedura civile, in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni appartenenti all'asse ereditario (2991).

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:**Seduta n. 476 di lunedì 29 marzo 2021****LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

GRIPPA 5-05609

infermieri collaboratori sanitari dipendenti dell'Inps

Seduta n. 477 di martedì 30 marzo 2021

Mozione:

VALLASCAS 1-00450

deposito dei rifiuti radioattivi

LAVORO E POLITICHE SOCIALI.

PAXIA 4-08756

pensione anticipata per i lavoratori poligrafici

SVILUPPO ECONOMICO.

MANZO 3-02146

crisi del settore wedding

BENAMATI 5-05620

quote obbligatorie di pneumatici ricostruiti

GRIPPA 5-05636

chiusura della stabilimento della Honeywell Garrett

Italia di Atessa (Chieti)

Seduta n. 478 di mercoledì 31 marzo 2021

Mozione:

LAPIA 1-00451

deposito dei rifiuti radioattivi

LAVORO E POLITICHE SOCIALI.

AMITRANO 4-08777

dispositivi di protezione anti-COVID-19 per i lavoratori

SENATO**PROVVEDIMENTI APPROVATI**

- **S. 1892** - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale (approvazione definitiva)
- **S. 2133** - Conversione del decreto-legge n. 31, sullo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza da COVID-19
- **Doc. XXVII, n. 18** - relazione delle Commissioni riunite Bilancio e Politiche dell'Unione europea sulla Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza



LAVORO, IMPRESA E WELFARE NEL PARLAMENTO**PROGETTI DI LEGGE****Seduta n. 308 di martedì 30 marzo 2021**

SBROLLINI e altri: Modifica all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per acquisto di titoli di ingresso o di abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, parchi e giardini (2157);

SBROLLINI e altri: Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica (2158);

RAUTI e altri: Misure per la tutela dei liberi professionisti e amministratori di società richiamati temporaneamente in servizio in qualità di ufficiali di complemento delle forze armate (2159);

CALDEROLI e altri: Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente (2160).

Seduta n. 309 di mercoledì 31 marzo 2021

FERRARA e MANTOVANI: Modifiche in materia di determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento (2161)

TARICCO e altri: Istituzione della Giornata nazionale della vita nascente (2162);

SANTILLO e altri: Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno nei porti delle Autorità di sistema portuale di cui all'Allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (2163).

Seduta n. 310 di giovedì 1° aprile 2021

BERGESIO: Istituzione della Giornata Nazionale dell'Agricoltura (2164);

PITTELLA e altri: Misure per favorire l'insediamento di nuovi residenti nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e in materia di terzo mandato dei sindaci (2165);

DE LUCIA e altri: Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento (2166)

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:**Seduta n. 308 di martedì 30 marzo 2021****LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

DE CARLO 2-00078 miglioramento del sistema informatico dell'INPS

BERGESIO 3-02384 assunzione alle dipendenze della CIA del presidente del

Collegio dei sindaci della ENPAIA

DE BONIS 4-05185 assunzione alle dipendenze della CIA del presidente del

Collegio dei sindaci della ENPAIA

SVILUPPO ECONOMICO.

LOMUTI 3-02378 futuro della produzione dello stabilimento Stellantis di Melfi

(Potenza)

PIROVANO 4-05167 contributi Invitalia per la produzione di mascherine

LANNUTTI 4-05195 pubblicità occulta nel programma "Che tempo che fa"

Seduta n. 309 di mercoledì 31 marzo 2021**LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

LAVORO, IMPRESA E WELFARE NEL PARLAMENTO

BINETTI 3-02363	incremento dei permessi
Sviluppo Economico.	
ANGRISANI 3-02375	meccanismi di decurtazione degli
Seduta n. 310 di giovedì 1° aprile 2021	
Sviluppo Economico.	
PARAGONE 4-05220	rimozione da <i>Youtube</i> del canale della testata "Byoblu"

Settimana 6 – 9 aprile**PROVVEDIMENTI APPROVATI**

- **C. 2915-A** - Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri

PROGETTI DI LEGGE**Seduta n. 480 di martedì 6 aprile 2021**

CIABURRO ed altri: Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'orticoltura e dell'acquacoltura (2992); FERRARI ed altri: Proroga del termine per la riduzione delle dotazioni organiche del personale delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa e delega al Governo per la rideterminazione delle medesime dotazioni e la revisione dell'organizzazione del Servizio sanitario militare (2993);

GAGLIARDI ed altri: Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di immersione in mare di manufatti e relitti per la realizzazione di strutture e siti subacquei a fini di protezione e ripopolamento ittico (2994);

BARBUTO ed altri: Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in materia di destinazione dei proventi delle aliquote di prodotto versate dai titolari di concessioni per la coltivazione di idrocarburi (2995);

FRASSINETTI e MOLLICONE: Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di abilitazione scientifica e di chiamata dei professori universitari, di reclutamento e status dei ricercatori e di dottorato e assegni di ricerca (2996). Seduta n. 481 di mercoledì 7 aprile 2021

BALDELLI: Istituzione di una Commissione parlamentare per la tutela dei consumatori (2997); VERSACE: Introduzione dell'articolo 33-bis della Costituzione in materia di diritto allo sport (2998).

Seduta n. 482 di giovedì 8 aprile 2021

SCANU ed altri: Disposizioni per il riconoscimento della vulvodinia come malattia invalidante nonché per la diagnosi e la cura di essa e delle patologie del pavimento pelvico (2999);

VALLASCAS: Istituzione del Registro nazionale degli amministratori di condominio e di immobili (3000);

SILLI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare per l'esame e l'elaborazione di proposte normative dirette alla regolamentazione della vigilanza sui contenuti informativi disponibili nelle piattaforme digitali, finalizzata a garantire il rispetto dei principi di pluralismo, a limitare il fenomeno della diffusione di informazioni false e a tutelare il diritto degli utenti alla manifestazione del pensiero (3001).



LAVORO, IMPRESA E WELFARE NEL PARLAMENTO**Seduta n. 483 di venerdì 9 aprile 2021**

COSTA: Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini domiciliati, per motivi di studio universitario o di lavoro, fuori della regione di residenza (3003);

FRATOIANNI: Introduzione dell'insegnamento dell'educazione sentimentale nelle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione (3004);

FERRARESI ed altri: Modifiche al codice penale e all'articolo 67 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di delitti di truffa, circonvenzione di persone incapaci, malversazione o indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nonché di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, incapacità di ottenere contributi o finanziamenti e tempo necessario per la prescrizione (3005).

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:**Seduta n. 480 di martedì 6 aprile 2021****LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

SEGNERI 5-05660 cigs in deroga per le aree di crisi industriale complessa

FRATE 5-05661 crisi dell'editoria

MURELLI 5-05662 chiusura dell'hub piacentino Le Mose della Fedex-Tnt CANTONE Carla 5-05663 emanazione del decreto ministeriale in materia di Durc di congruità

RIZZETTO 5-05664 pensione anticipata a tutti i lavoratori gravosi

D'ALESSANDRO 5-05665 chiusura dello stabilimento Elica di Cerreto d'Esi

LORENZONI Eva 5-05668 lavoratori del gruppo L'Alco di Rovato (Brescia)

LOLLOBRIGIDA 4-08806 Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti

SVILUPPO ECONOMICO.

FRATE 2-01164 redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata (startup innovative)

TERZONI 5-05667 chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi del gruppo Elica GARIGLIO 5-05675 lavoratori ex Embraco di Riva di Chieri (TO)

FRATOIANNI 4-08808 siti produttivi del gruppo Elica di Mergo e Cerreto D'Esi

Seduta n. 481 di mercoledì 7 aprile 2021**LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

VIANELLO 5-05709 rischio licenziamento per operai dell'ex Ilva di Taranto

SVILUPPO ECONOMICO.

FASSINO 3-02172 tavolo di confronto per la prosecuzione dell'attività di Unifer Navale

SANGREGORIO 5-05702 tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica

BENAMATI 5-05678 incendio nello stabilimento Arcelor Mittal di Taranto

PASTORINO 5-05708 comparto marittimo e della logistica

BIOLINI 4-08820 [scheda] riattivazione immediata dei tavoli di crisi industriali

Seduta n. 482 di giovedì 8 aprile 2021**LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

BRUNO BOSSIO 2-01170 situazione della tendopoli di San Ferdinando

SVILUPPO ECONOMICO.

COSTANZO 5-05710 tavolo con Fca Stellantis sul piano industriale e di occupazione

CARETTA 4-08844 credito d'imposta per imprese turistico-ricettive agenzie di viaggio e tour operator

OSNATO 4-08850 disparità di trattamento tra operatori del settore del commercio su aree pubbliche nelle diverse zone d'Italia



LAVORO, IMPRESA E WELFARE NEL PARLAMENTO**Seduta n. 483 di venerdì 9 aprile 2021****LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

FIORINI 4-08865 salvaguardia dei livelli occupazionali e produttivi nel sito Unifer Naval

SVILUPPO ECONOMICO.

POTENTI 3-02175 status delle start-up innovative

DEIDDA 4-08857 esclusione della Sardegna dal bando per gli investimenti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese

PITTALIS 4-08858 esclusione della Sardegna dal bando per gli investimenti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese

SENATO**PROVVEDIMENTI APPROVATI**

- **S. 2120** - Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021
- **Ordine del giorno di maggioranza G1**, in materia di monitoraggio del programma cashback
- **Ordine del giorno unitario G2**, in materia di cure domiciliari per i pazienti affetti da COVID-19
- **mozione n. 1-00160**, sul potenziamento dell'insegnamento della matematica e dell'educazione digitale

PROGETTI DI LEGGE**Seduta n. 311 di martedì 6 aprile 2021**

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELLA SALUTE, MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, MINISTRO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI: Conversione in legge del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (2167);

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI, MINISTRO DELLA CULTURA: Conversione in legge del decreto legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia (2168).

Seduta n. 312 di mercoledì 7 aprile 2021

BOTTO: Introduzione dell'articolo 1-bis della legge 23 giugno 1927, n. 1188, in materia di toponomastica femminile, al fine di ridurre il divario di genere (2170).

Seduta n. 313 di giovedì 8 aprile 2021

COLTORTI e altri: Legge quadro per la valorizzazione e la promozione del volo da diporto e sportivo, del volo libero e dell'avioturismo (2171).



LAVORO, IMPRESA E WELFARE NEL PARLAMENTO**ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:****Seduta n. 311 di martedì 6 aprile 2021**

Mozioni: MARTELLI 1-00339 esclusione degli ambulanti da qualsiasi tipo di limitazione alla vendita
SVILUPPO ECONOMICO.

FERRARA 4-05223 sospensione della partecipazione di Andrea Scanzi alla trasmissione
"CartaBianca"

FAZZOLARI 4-05225 rimozione del canale Byoblu da YouTube

LANNUTTI 4-05226 provvedimenti adottati dalla ArcelorMittal Italia nei confronti dei dipendenti
sospesi

Seduta n. 312 di mercoledì 7 aprile 2021**LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

LEZZI 4-05238 provvedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti ArcelorMittal
SVILUPPO ECONOMICO.

BOLDRINI 3-02395 riconversione del sito del petrolchimico di Porto Marghera

URSO 3-02397 marginalizzazione della componente italiana nel gruppo "Stellantis"

LUPO 3-02398 richieste della Commissione europea sul possesso di una compagnia di bandiera
DE BONIS 3-02399 coinvolgimento della azienda farmaceutica Lachifarma di Zollino (Lecce) nella
realizzazione di vaccini

RIPAMONTI 3-02400 tempi una vera e propria autosufficienza vaccinale

FARAONE 3-02402 programma di riaperture graduali di tutti i settori

CROATTI 3-02406 aiuti per il settore fieristico italiano

DE BONIS 4-05241 ridimensionamento dello stabilimento Stellantis di Melfi

Seduta n. 313 di giovedì 8 aprile 2021**LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

PARRINI 4-05253 indennità per i lavoratori stagionali dell'agricoltura, degli agriturismi e del
florovivaismo

SVILUPPO ECONOMICO.

LOMUTI 3-02408 interventi antisismici e di efficientamento energetico nelle aree del sisma del
1980 in Campania e in Basilicata

PARAGONE 4-05247 provvedimenti adottati dalla ArcelorMittal Italia nei confronti dei dipendenti
sospesi

AUDDINO 4-05248 effetti negativi su famiglie e imprese derivanti dal citato processo di
liberalizzazione dell'energia

ERRANI 4-05250 individuazione delle aziende di "interesse nazionale" utilizzabili per la
produzione dei vaccini

Settimana 12 - 16 aprile**CAMERA****PROVVEDIMENTI APPROVATI**

- **C. 2989** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n.
31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-
19 (Approvato dal Senato)



LAVORO, IMPRESA E WELFARE NEL PARLAMENTO

- **Mozione n. 1-00414** in materia di individuazione del deposito nazionale per il combustibile nucleare irraggiato e i rifiuti radioattivi
- **Mozione n. 1-00405** concernente iniziative in materia di definizione del Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e ulteriori misure in campo educativo ed economico a favore dei minori

PROGETTI DI LEGGE**Seduta n. 484 di lunedì 12 aprile 2021**

GALANTINO e VINCI: Disposizioni per la perequazione previdenziale in favore del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e delega al Governo per l'istituzione di una prestazione previdenziale integrativa destinata al medesimo personale (3006);
BRESCIA ed altri: Modifiche alla legge 2 luglio 2004, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali e comunali da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza (3007);
MURONI: Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, concernenti l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli animali di affezione (3008).

Seduta n. 485 di martedì 13 aprile 2021

SENSI ed altri: Sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico (3009);
DI LAURO ed altri: Istituzione della Giornata nazionale della partecipazione e della cittadinanza digitale (3010);
RAMPELLI e ZUCCONI: Disposizioni per il riconoscimento della professione di direttore di albergo e la disciplina del suo esercizio (3011);
TURRI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su eventuali condizionamenti, incompatibili con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, riguardanti il conferimento di incarichi e l'esercizio delle funzioni giurisdizionali (3012);
BITONCI ed altri: Modifiche all'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di condizioni di esclusione dall'applicazione della disciplina sul fallimento e sul concordato preventivo, e altre disposizioni concernenti la compensazione dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto in caso di procedura concorsuale (3013).

Seduta n. 486 di mercoledì 14 aprile 2021

SOVERINI ed altri: Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (3014);
BARTOLOZZI: Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di informazione antimafia e di controllo giudiziario delle aziende (3015);
TERMINI ed altri: Disciplina della gravidanza solidale e altruistica (3016);
COSTA: Delega al Governo per l'adozione di nuove norme in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati (3017).

Seduta n. 487 di giovedì 15 aprile 2021

BUCALO ed altri: Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di assunzione di personale reclutato a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni mediante avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego (3018);



LAVORO, IMPRESA E WELFARE NEL PARLAMENTO

TUZI ed altri: Disposizioni per l'organizzazione e lo sviluppo tecnologico degli spazi urbani mediante processi innovativi realizzati con l'impiego della rete internet (smart city) (3019);
 ZANELLA: Disposizioni per la tutela della dignità della persona nella rete internet e per il contrasto del bullismo informatico (3020).

Seduta n. 488 di venerdì 16 aprile 2021

TATEO ed altri: Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (3021);
 CIRIELLI: Introduzione dell'articolo 640-bis.1 del codice penale, in materia di truffa ai danni di soggetti minori o anziani (3022);
 D'ETTORE ed altri: Modifiche alla legge 2 luglio 2004, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali e comunali da parte degli elettori temporaneamente domiciliati in una regione non confinante con quella di residenza (3023).

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:**Seduta n. 484 di lunedì 12 aprile 2021****LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

PATELLI 3-02180	«furbetti del Reddito di cittadinanza»
LACARRA 5-05740	licenziamento dipendente ArcelorMittal di Taranto
VARCHI 4-08873	gestione unitaria delle Prestazioni creditizie e sociali per i
pensionati e dipendenti pubblici	appalti e subappalti Fincantieri di Porto Marghera
FORNARO 4-08878	licenziamento dipendente ArcelorMittal di Taranto
SVILUPPO ECONOMICO.	cooperativa fiorentina della logistica Cft
DE GIORGI 3-02176	sostegni per assicurare adeguate risorse alle fiere
DONZELLI 3-02179	settore «tessile-abbigliamento-calzaturiero» in Puglia
BENAMATI 5-05733	comparto marittimo e della logistica
ALEMANNO 5-05734	allarmi sul futuro dello stabilimento di Melfi (Stellantis-Fca)
BERSANI 5-05735	riattivazione immediata dei tavoli di crisi industriali
MORETTO 5-05736	disparità di trattamento tra operatori del settore del commercio
BARELLI 5-05737	su aree pubbliche nelle diverse zone d'Italia

Seduta n. 485 di martedì 13 aprile 2021**LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

FORNARO 4-08892	licenziamento dipendente ArcelorMittal di Taranto
SVILUPPO ECONOMICO.	procedimenti digitali e semplificati per la costituzione di start-
CARABETTA 2-01175	tutela dei cittadini in difficoltà economica, a rischio di blocco
up innovative	produzione sostenibile dell'acciaio a Taranto e rilancio della
CORNELI 2-01173	contributi a fondo perduto per aziende e lavoratori a partita Iva
delle utenze	Italia trasporto aereo (Ita)
BENAMATI 3-02186	comparto dei pubblici esercizi
siderurgia	Air Italy e tutela dei lavoratori
MOLINARI 3-02187	Nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze
LUPI 3-02188	
MASI 3-02189	
LOLLOBRIGIDA 3-02190	
ZANELLA 4-08902	
(Pnaf)	



LAVORO, IMPRESA E WELFARE NEL PARLAMENTO**Seduta n. 486 di mercoledì 14 aprile 2021****LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

AMITRANO 4-08923

lavoratori dei servizi di pulizia e sanificazione presso sedi Rai

Seduta n. 487 di giovedì 15 aprile 2021**Sviluppo Economico.**

CARETTA 4-08928

servizio trasporto taxi

DE CARLO 4-08930

prospettive produttive della Flextronics di Trieste

FRATOIANNI 4-08931

prospettive produttive dello stabilimento Stellantis di Melfi

ZOFFILI 4-08939

chiusura dell'ufficio postale della frazione di Buccinigo (Erba,

provincia di Como)

Seduta n. 488 di venerdì 16 aprile 2021**LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

MANCA Gavino 4-08951

tutela occupazionale dei lavoratori Airitaly

SPESSOTTO 4-08955

taglio delle retribuzioni dei lavoratori della Triveneto Sicurezza

srl.

Sviluppo Economico.

VALLASCAS 3-02198

misurazione relativa ai contatori di Enel

BIGNAMI 4-08963

disciplina delle collaborazioni orizzontali tra distributori

assicurativi



SENATO

PROVVEDIMENTI APPROVATI

- **Ordine del giorno** a conclusione delle mozioni in materia di un nuovo piano oncologico nazionale
- **Ordine del giorno** a conclusione delle mozioni in materia di un piano strategico per la siderurgia
- **Ordine del giorno** a conclusione delle mozioni sulla concessione della cittadinanza italiana a Patrick Zaki

PROGETTI DI LEGGE

Seduta n. 314 di martedì 13 aprile 2021

PITTELLA e altri: Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di usura (2173)

AIROLA e LOMUTI: Istituzione della Giornata nazionale sulla partecipazione e cittadinanza digitale (2174)

PELLEGRINI e altri: Istituzione del programma nazionale pluriennale straordinario "Abita", per la realizzazione di alloggi sociali e per il contrasto del disagio e dell'emergenza abitativa, aggiuntivo rispetto alle politiche regionali di edilizia residenziale pubblica (2175)

Seduta n. 315 di mercoledì 14 aprile 2021

GIACOBBE: Legge di riforma dei Comitati degli Italiani all'Ester (COMITES) (2176)

BALBONI e altri: Aggravamento delle sanzioni penali per i reati di violenza sessuale commessi nei confronti di persone con disabilità (2177)

Seduta n. 316 di giovedì 15 aprile 2021

Non risultano annunciati progetti di legge

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:

Seduta n. 314 di martedì 13 aprile 2021

LAVORO E POLITICHE SOCIALI.

DE POLI 4-05258 assistanti sociali	contributi economici per incrementare il numero degli
CORTI 4-05261 nel sito Unifer Navale	livelli occupazionali e il mantenimento dell'attività produttiva
SIRI 4-05264	capacità "sterilizzante" dei vaccini somministrati
MARIN 4-05266 genetica con Zolgensma	eliminare le restrizioni nella somministrazione della terapia
Sviluppo Economico.	
DE FALCO 3-02412	applicazione della cassa integrazione dei piloti Alitalia SAI
DE POLI 4-05255	riapertura delle attività commerciali e di ristorazione
DAL MAS 4-05263	gare per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale



LAVORO, IMPRESA E WELFARE NEL PARLAMENTO**Seduta n. 315 di mercoledì 14 aprile 2021**

Non risultano depositati atti di sindacato ispettivo rivolti al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dello sviluppo economico

Seduta n. 316 di giovedì 15 aprile 2021**LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

DE POLI 4-05287 sblocco dei bandi per le cooperative sociali per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati

SVILUPPO ECONOMICO.

DE PETRIS 4-05291 autorizzazione dell'impianto di stoccaggio, pompaggio, e rigassificazione GNL di Cagliari

Settimana 19 - 23 aprile**CAMERA****PROVVEDIMENTI APPROVATI**

- **Risoluzione n. 6-00185** sul Documento di economia e finanza 2021 (**doc. LVII, n. 4**) e dell'annessa Relazione predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

PROGETTI DI LEGGE**Seduta n. 489 di lunedì 19 aprile 2021**

VARCHI ed altri: Modifiche agli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di causa di non punibilità per i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate o dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla certificazione annuale (3024);

MELONI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale (3025);

UNGARO: Disposizioni concernenti l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori che si trovano temporaneamente in una regione diversa da quella di residenza per motivi di lavoro, studio o cure mediche (3026).

Seduta n. 490 di martedì 20 aprile 2021

MURA: Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di lavoro agile (3027);

LICATINI ed altri: Modifica all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di classificazione delle ceneri vulcaniche (3028).

Seduta n. 491 di mercoledì 21 aprile 2021

ZENNARO: Agevolazioni fiscali per lo sviluppo delle attività produttive in settori strategici di interesse nazionale (3029);

LATTANZIO e NITTI: Disposizioni per il contrasto della povertà educativa e per la promozione delle arti performative (3030);



LAVORO, IMPRESA E WELFARE NEL PARLAMENTO

LATTANZIO e SIANI: Modifica all'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 112, concernente le competenze dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (3031).

Seduta n. 492 di giovedì 22 aprile 2021

BATTILOCCHIO: Norme per la promozione e la valorizzazione della filiera del latte d'asina (3032);

BATTILOCCHIO: Ripristino della festività nazionale del 4 novembre per la celebrazione della Giornata dell'unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani (3033);

FRATOIANNI: Divieto di finanziamento dei partiti politici da parte dei soggetti legati da rapporti di concessione o appalto con le pubbliche amministrazioni, delle società a partecipazione pubblica e degli Stati esteri (3034);

FRAGOMELI ed altri: Riconoscimento della canzone "Bella ciao" e disposizioni sulla sua esecuzione nelle ceremonie ufficiali per la festa del 25 aprile (3035);

SPENA ed altri: Disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle attività commerciali e delle botteghe artigiane storiche (3036);

AMITRANO ed altri: Disposizioni per garantire il diritto alla cura e alla continuità assistenziale delle persone con disabilità in caso di ricovero ospedaliero (3037).

Seduta n. 493 di venerdì 23 aprile 2021

FONTANA Gregorio: Disposizioni concernenti la richiesta diretta del certificato del casellario giudiziale dei candidati nelle competizioni elettorali da parte dei partiti e movimenti politici (3046);

FERRARESI e D'ORSO: Abrogazione del comma 3 dell'articolo 597 del codice di procedura penale, in materia di divieto di reformatio in peius nel processo d'appello in caso di proposizione dell'impugnazione da parte del solo imputato (3047);

SERRACCHIANI ed altri: Modifica all'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno (3048);

TONELLI: Modifiche all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e altre disposizioni in materia di porto di armi da parte del personale delle Forze di polizia e di rilascio e rinnovo della licenza di portare armi (3049).

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:**Seduta n. 489 di lunedì 19 aprile 2021****LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

DONZELLI 3-02200

reddito di emergenza

COSTANZO 5-05788

caporalato ad Ivrea

CIRIELLI 4-08992

criticità nel sistema di affidamento dei minori alle comunità

SVILUPPO ECONOMICO.

MONTARULI 3-02202

prospettive per gli stabilimenti italiani del gruppo Stellantis

Seduta n. 490 di martedì 20 aprile 2021**LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

AMITRANO 3-02213

Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai

lavoratori autonomi e dai professionisti

VISCOMI 3-02214

potenziamento dei centri per l'impiego

LOLLOBRIGIDA 3-02215

inchiesta sull'illecita percezione del reddito di cittadinanza

RIZZETTO 5-05791

periodi di copertura della Cassa integrazione guadagni

PEZZOPANE 5-05806

lavoratori del settore del trasporto scolastico

D'ATTIS 4-08996

scongiurare la chiusura dell'agenzia Inps di Casarano

PASTORINO 4-08999

casse previdenziali di commercialisti e ragionieri

SVILUPPO ECONOMICO.

MARAIA 2-01182

rilancio produttivo dei siti di Bologna e Flumeri



LAVORO, IMPRESA E WELFARE NEL PARLAMENTO

Mura 5-05790
 CARETTA 4-09001
 Fino al 26 aprile

forniture di buste per le Poste italiane
 sostegni economici per gli esercizi pubblici tenuti chiusi

Seduta n. 491 di mercoledì 21 aprile 2021

Risoluzione in XI Commissione:

VISCOMI 7-00635 riqualificazione delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori

LAVORO E POLITICHE SOCIALI.

RUSSO Paolo 4-09019 riduzione del limite anagrafico pensionistico a seguito della speranza di vita

Seduta n. 492 di giovedì 22 aprile 2021**LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

BARZOTTI 5-05828 presunta indebita retribuzione dipendenti dalla AST di Lodi
 BRAGA 4-09041 sofferenze organizzative e di sicurezza per i dipendenti degli uffici di Poste Italiane della Lombardia
 D'ORSO 4-09052 modalità estensive dell'Isee per i nuclei familiari richiedente
SVILUPPO ECONOMICO.
 PEZZOPANE 5-05825 ridimensionamento delle sedi della Brioni di Penne, Civitella Casanova e Montebello di Bertona
 RIZZETTO 5-05833 prezzi delle buste di carta imposti da Poste italiane
 LOLLOBRIGIDA 4-09048 emanazione del decreto istitutivo del Fondo Ipcei

Seduta n. 493 di venerdì 23 aprile 2021**SVILUPPO ECONOMICO.**

BUTTI 5-05838 sviluppo della rete di telecomunicazioni in chiave di mercato

SENATO**PROVVEDIMENTI APPROVATI**

- **S. 1721-B** - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020
- **S. 986** - Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006;
- **S. 1223** - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016;
- **S. 1271** - ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016
- **S. 1277** - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017;
- **S. 1278** - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale



LAVORO, IMPRESA E WELFARE NEL PARLAMENTO

di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010;

- **S. 1935** - Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre
- **S. 1926** - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019;
- **S. 1954** - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019;
- **S. 1955** - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019;
- **S. 1956** - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013;
- **S. 2172** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;
- **Risoluzione n. 100** sul Documento di economia e finanza 2021 (**doc. LVII, n. 4**) e dell'annessa Relazione predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

PROGETTI DI LEGGE**Seduta n. 317 di martedì 20 aprile 2021**

STEFANO e altri: Istituzione dell'insegnamento della storia e civiltà del vino (2179)

PINOTTI e altri: Norme di perequazione previdenziale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (2180)

Seduta n. 318 di mercoledì 21 aprile 2021

MERLO e CARIO: Nuove disposizioni in materia di Comitati degli italiani all'estero (2181)

MERLO e CARIO: Nuove disposizioni in materia di istituzione del Consiglio generale degli italiani all'Estero - CGIE (2182)

CATALFO e altri: Delega al Governo in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro (2183)

(presentato in data 21/04/2021);

LANNUTTI e MORRA: Istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sul Consiglio Superiore della Magistratura (2184)

Seduta n. 319 di giovedì 22 aprile 2021

CANDIANI: Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese (2185);

LONARDO: Nuove disposizioni per l'istituzione del Registro nazionale degli amministratori di condominio (2186);

CATALFO e altri: Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario (2187)

MASINI e altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA agevolata per l'acquisto di strumenti musicali e dei relativi accessori (2188)



LAVORO, IMPRESA E WELFARE NEL PARLAMENTO**ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:****Seduta n. 317 di martedì 20 aprile 2021****LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

DE BERTOLDI 3-02447	sentenza di primo grado del tribunale di Trento sugli sgravi contributi del Jobs act
ASTORRE 4-05311	chiusura dell'ufficio di medicina legale della sede INPS di Pomezia
SVILUPPO ECONOMICO.	
SBROLLINI 4-05308	partecipazione al piano franco-tedesca per lo sviluppo di un'industria europea dei semiconduttori
BARBARO 4-05314	mancata convocazione del primo consiglio della camera di commercio Irpinia-Sannio

Seduta n. 318 di mercoledì 21 aprile 2021**LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

CIRIANI 4-05323	carenza di personale nelle sedi territoriali INPS
ROJC 4-05326	sospensione della pensione per i medici in quiescenza
reclutati per le vaccinazioni	
ASTORRE 4-05332	tutela dei lavoratori impiegati negli esercizi commerciali nella stazione Termini

Seduta n. 319 di giovedì 22 aprile 2021**SVILUPPO ECONOMICO.**

RUSPANDINI 3-02451	prezzi delle buste di carta imposti da Poste italiane
--------------------	---

Settimana 26 - 29 aprile**CAMERA****PROVVEDIMENTI APPROVATI**

- **Risoluzione n. 6-00189**, sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento RRF (UE) 2021/241
- **C. 2945-A** - Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena
- **C. 3002** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021



LAVORO, IMPRESA E WELFARE NEL PARLAMENTO**PROGETTI DI LEGGE****Seduta n. 494 di lunedì 26 aprile 2021**

TONELLI: Modifiche agli articoli 3, 24 e 42 della Costituzione, in materia di diritto dei cittadini alla sicurezza e di tutela delle vittime di reati (3050);

TONELLI: Istituzione dell'Autorità garante per la tutela delle vittime di reato (3051);

GAGLIARDI ed altri: Modifiche all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo straordinario per l'assistenza ai soggetti portatori di disabilità grave (3052);

TRANCASSINI ed altri: Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016 (3053);

BARTOLOZZI: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia (3054);

PENNA e VILLANI: Introduzione di un sistema di deposito cauzionale per i contenitori di bevande (3055)

Seduta n. 495 di martedì 27 aprile 2021

MISITI: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul conferimento di incarichi di funzione dirigenziale a soggetti estranei alla pubblica amministrazione (3056);

CATALDI ed altri: Disciplina dei patti per l'insediamento produttivo nei territori colpiti da crisi industriali o da calamità naturali (3057);

DI SARNO ed altri: Modifiche all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, nonché disposizioni sulla sua applicazione (3058);

SIRACUSANO: Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali e di disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali (3059);

BORGHESE: Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di prevenzione, diagnosi e cura della celiachia (3060);

BORGHESE: Istituzione di strutture speciali di accoglienza per le persone affette da lesioni cerebrali permanenti (3061);

BORGHESE: Disposizioni per la diagnosi e la cura del morbo di Parkinson (3062).

Seduta n. 496 di mercoledì 28 aprile 2021

MORETTO ed altri: Agevolazioni fiscali per favorire la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive, per l'anno 2021, in conseguenza dell'epidemia di COVID-19 (3063);

CRIPPA Davide: Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo generale, la vigilanza e il controllo dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (3064);

TIRAMANI: Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, in materia di destinazione di una quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al sostegno di attività interessate dalle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 (3065);

AMITRANO: Disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale per la bioetica (3066);

BUFFAGNI ed altri: Disposizioni in materia di azionariato popolare e diffuso nello sport professionistico e dilettantistico, nonché agevolazioni fiscali per la trasformazione della struttura societaria delle società sportive (3067);

BUFFAGNI: Disposizioni in materia di conferimento di poteri speciali al comune di Milano (3068);

CANCELLERI e MARTINCIGLIO: Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione (3069);



LAVORO, IMPRESA E WELFARE NEL PARLAMENTO

FIANO: Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni politiche, regionali e comunali (3070).

Seduta n. 497 di giovedì 29 aprile 2021

AMITRANO ed altri: Istituzione della Giornata nazionale delle vittime dell'Unità d'Italia (3071).

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:**Seduta n. 494 di lunedì 26 aprile 2021**

Non risultano depositati atti di sindacato ispettivo rivolti al Ministro del lavoro e delle politiche sociali o al Ministro dello sviluppo economico

Seduta n. 495 di martedì 27 aprile 2021**LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

COSTANZO 5-05852	lavoratori della cooperativa Tsl Service di Settimo Torinese
RIZZETTO 5-05853	tutelare i posti di lavoro della Blasetti spa
SEGNERI 5-05854	stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano (FR)
GIACCONE 5-05855	somme da erogare ai patronati
SERRACCHIANI 5-05856	tutelare dei livelli occupazionali negli aeroporti veneti

SVILUPPO ECONOMICO.

QUARTAPELLE PROCOPIO 5-05850	salone del mobile di Milano
SORTE 4-09092	aumento del costo delle materie prime nel settore edilizio

Seduta n. 496 di mercoledì 28 aprile 2021**LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

ASCARI 4-09113	evitare la chiusura dello stabilimento Fedex-TNT di Piacenza
----------------	--

Seduta n. 497 di giovedì 29 aprile 2021**LAVORO E POLITICHE SOCIALI.**

ASCARI 5-05886	chiusura dello stabilimento di Piacenza della Fedex-TNT
FERRI 5-05887	reddito di cittadinanza
TRIPIEDI 5-05892 (NA)	condizione dei lavoratori extracomunitari a Palma Campania
TURRI 4-09137	Fondo per le non autosufficienze
SVILUPPO ECONOMICO.	
PEZZOPANE 5-05896	sostegno del settore del wedding
AMITRANO 4-9142	sostegno del settore del wedding

SENATO**PROVVEDIMENTI APPROVATI**

- **Risoluzione n. 1** sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza
- **S. 2168** - Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure



urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia

PROGETTI DI LEGGE

Seduta n. 320 di martedì 27 aprile 2021

LA PIETRA e DE CARLO: Istituzione dell'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale e disposizioni per la riforma del settore ippico (2189);
ROMANO: Modifiche in materia di conciliazione e arbitrato in sede sindacale (2190).

Seduta n. 321 di mercoledì 28 aprile 2021

Non risultano annunciati progetti di legge

Seduta n. 322 di giovedì 29 aprile 2021

DONNO e altri: Modifiche al codice penale in materia di reato di nudo falsificato (2192);
ROMEO e altri: Istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sul piano pandemico in Italia (2193);
FARAONE e altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione dell'epidemia di COVID-19, la gestione dell'emergenza pandemica, nonché sulle misure adottate per prevenire e contrastare la diffusione del virus e le conseguenze derivanti al Sistema Sanitario Nazionale (2194).

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO:

Seduta n. 320 di martedì 27 aprile 2021

Mozioni:

BERNINI 1-00346	proroga del superbonus 110 per cento
Sviluppo Economico.	
DE FALCO 3-02459	trattamenti economici dei piloti Alitalia
CROATTI 3-02460	aumenti dei prezzi dei materiali dell'edilizia

Seduta n. 321 di mercoledì 28 aprile 2021

LAVORO E POLITICHE SOCIALI.

DE BERTOLDI 3-02469	ingiustificato riconoscimento di titoli per i navigator
LAFORGIA 3-02470	trattamento salariale minimo
FARAONE 3-02471	riforma delle politiche attive
BERGESIO 3-02472	rinnovo dei contratti a tempo determinato
ROMAGNOLI 3-02474	Commissioni tecniche sulla spesa previdenziale- assistenziale
e sui lavori a rischio esposizione	

Seduta n. 322 di giovedì 29 aprile 2021

LAVORO E POLITICHE SOCIALI.

PEPE 4-05378	situazione contrattuale dei lavoratori ex Metapontum Agrobios
S.C.AR.L.	



Giurisprudenza

Malattia del lavoratore

CASSAZIONE CIVILE, Sez. lav., 13 aprile 2021, n. 9647 - Pres. Berrino - Est. Lorito - A.S.I.A. NAPOLI - AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE S.P.A. c. B.R.

Malattia - Infortunio - Svolgimento di attività ricreative - Obbligo di fedeltà, correttezza e buona fede - Onere probatorio - Valutazione ex ante del comportamento del lavoratore
(Art. 2110 c.c., art. 2105 c.c., art. 1175 c.c., art. 1375 c.c.)

Non costituisce condotta in violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede, di diligenza e fedeltà, cui il lavoratore deve attenersi, lo svolgimento di attività fisica di tipo ricreativo durante l'assenza per malattia causata da una lieve forma di depressione, giudicata non pregiudizievole rispetto alla temporanea invalidità. Da tali circostanze, inoltre, non si può univocamente desumere la simulazione o l'inesistenza dello stato di malattia, in quanto l'alterazione delle condizioni psico-fisiche del lavoratore determinano un'incapacità all'esecuzione delle specifiche prestazioni lavorative tipiche della mansione a cui è adibito. La legittimità del licenziamento disciplinare per condotta negligente, pertanto, dovrà essere accertata in giudizio valutando ex ante la possibilità che le attività svolte dal lavoratore pregiudichino le sue condizioni di salute, rispetto alle specifiche mansioni contrattualmente espletate.

NON HA RILEVANZA DISCIPLINARE L'ATTIVITÀ RICREATIVA EXTRALAVORATIVA DEL LAVORATORE MALATO DI DEPRESSIONE

IL COMMENTO

di Alessandro Ventura - Ricercatore area lavoro
Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione si è espressa per ribadire il consolidato orientamento secondo cui lo svolgimento di altre attività da parte del

lavoratore assente per malattia non è di per sé incompatibile con lo stato di infermità e, pertanto, non idoneo a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà.

Nel caso di specie, emerge dalla documentazione in atti che un lavoratore operatore ecologico con mansioni di raccoglitrice, assentatosi in seguito ad un episodio morboso di depressione con prescrizione di quindici giorni di riposo e di cura, era stato scoperto a svolgere alcune attività ricreative richiedenti impegno fisico. A fronte di tale condotta, ritenuta dalla società datoriale incompatibile con lo stato di malattia, il lavoratore veniva licenziato per giusta causa.

Sulla scorta di tali premesse, il lavoratore ha adito il Tribunale di Napoli chiedendo la dichiarazione di illegittimità del provvedimento espulsivo e la condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno. Definita la fase sommaria con reiezione del ricorso, il lavoratore ha spiegato opposizione con esito a lui favorevole. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 22/6/2016 dichiarava illegittimo il licenziamento intimato e ordinava la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, condannando la società al pagamento in suo favore, del risarcimento del danno quantificato in dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.



GIURISPRUDENZA

La Corte d'Appello confermava la pronuncia, evidenziando come dalla documentazione prodotta dal datore di lavoro e dai fatti accertati, l'attività svolta dal lavoratore, oggetto della contestazione, non fosse indicativa di simulazione della malattia diagnosticata dall'INAIL e, comunque, non fosse tale da pregiudicarne o ritardarne la guarigione. In proposito, la Corte territoriale precisava che «gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui lo svolgimento di attività lavorativa o extralavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro in relazione alla violazione dei criteri di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, nell'ipotesi in cui l'attività esterna sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando una fraudolenta simulazione, e nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio *ex ante* in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio». Avverso tale decisione, la società datoriale proponeva ricorso per Cassazione ottenendone, però, il rigetto. In particolare, i giudici di legittimità hanno accolto l'iter argomentativo della Corte d'Appello, ritenendo il comportamento posto in essere dal lavoratore, a seguito di giudizio espresso con valutazione *ex ante* in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, non idoneo ad incidere sul rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

Per un verso, la pronuncia in esame si inserisce nel solco dell'orientamento giurisprudenziale

ormai consolidato che ritiene non sussistere un divieto assoluto allo svolgimento di altra attività lavorativa durante il periodo di assenza per malattia, sotto altro profilo, la sentenza si lascia apprezzare per una chiara presa di posizione riguardo un aspetto maggiormente controverso della vicenda, ovvero quando debba essere condotto l'accertamento in ordine alla capacità della condotta extralavorativa di incidere negativamente sulla guarigione.

Sul punto, la Suprema Corte conferma preliminarmente il principio secondo cui «anche alla stregua del concetto di malattia desumibile dall'art. 32 Cost., la patologia impeditiva considerata dall'art. 2110 c.c., che, in deroga ai principi generali, riversa entro certi limiti sul datore di lavoro il rischio della temporanea impossibilità lavorativa, va intesa non come stato che comporti la impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività, ma come stato impeditivo delle normali prestazioni lavorative del dipendente».

In secondo luogo, la sentenza avvalora quella giurisprudenza di legittimità che valuta *ex ante* (rispetto ai termini prognosticati per il recupero dell'equilibrio psicofisico) la possibilità che, in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l'attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore. L'adozione di tale criterio di valutazione comporta che l'espletamento di attività extralavorativa durante il periodo di assenza per malattia possa costituire illecito disciplinare anche solo se il comportamento (imprudente) del lavoratore metta in pericolo



GIURISPRUDENZA

le sue possibilità di ripresa nei tempi prognosticati.

Lo svolgimento di attività extralavorativa del lavoratore malato

La vicenda vede contrapposta una società datrice di lavoro ed un dipendente assente dal posto di lavoro per malattia a causa di un lieve stato depressivo, sorpreso a svolgere altre attività lavorative di carattere ricreativo con conseguente impegno fisico, giudicate alla stregua di una grave violazione dei doveri connessi al rapporto tanto da giustificare un licenziamento disciplinare.

In ambito giuslavoristico la tutela apprestata dall'art. 2110 c.c. è di tipo relativistico poiché definita con particolare riguardo alla tipologia di prestazioni esigibili dal creditore di lavoro nel rapporto, cosicché ad essere tutelato è il lavoratore **transitorientemente incapace allo specifico lavoro** a causa di una qualsiasi alterazione morfologica e/o funzionale di una o più parti dell'organismo. Pertanto, alla luce di tale considerazione, la compatibilità dello stato di malattia con l'attività extralavorativa deve essere valutata caso per caso, non potendosi affermare in via di principio che queste influiscano negativamente sul processo di recupero dello stato di salute richiesto per l'adempimento dell'obbligo contrattualmente assunto.

La permanenza durante la sospensione della prestazione di lavoro di tutti gli obblighi accessori inerenti al contratto, *in primis*, l'obbligo di salvaguardare l'utilità del creditore di lavoro, evitando pregiudizi al patrimonio ed all'organizzazione, si concreta nel dovere del lavoratore di adoperarsi per una pronta guarigione. A questa stregua, dunque, dovrà

essere valutata la conformità della condotta extralavorativa al principio generale di fedeltà (art. 2105 c.c.), da integrarsi con il principio di correttezza (art. 1175 c.c.) e di buona fede (art. 1375 c.c.).

Se, però, sul piano dei principi l'approdo della giurisprudenza sembra ormai chiaro, la riconduzione delle fattispecie concrete alle regole di principio delle vicende del tipo oggetto della sentenza soffre la complessità della conduzione del processo di valutazione e della ripartizione dei carichi probatori.

L'onere probatorio

Con la sentenza, la Corte di Cassazione si uniforma al principio, ormai consolidato in giurisprudenza, di "vicinanza della prova" e ciò deriva dal fatto che il datore di lavoro è a conoscenza solo della prognosi e non della diagnosi e, pertanto, nella maggior parte dei casi, si troverebbe in evidente difficoltà nel provare sia l'incompatibilità tra lo stato patologico del lavoratore e l'attività svolta, sia la ricaduta di quest'ultima sul recupero delle energie psico-fisiche. Così, stando alle argomentazioni della Corte, spetta al lavoratore assente per malattia, sorpreso nello svolgimento di altre attività, secondo il principio sulla distribuzione dell'onere della prova, «dimostrare la compatibilità di dette attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa, la mancanza di elementi idonei a far presumere l'inesistenza della malattia e quindi, una sua fraudolenta simulazione, e la loro inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psico-fisiche, restando peraltro la relativa valutazione riservata al giudice del merito all'esito di un



GIURISPRUDENZA

accertamento da svolgersi non in astratto, ma in concreto, con giudizio *ex ante*».

Affermare che la valutazione dell'incidenza dell'attività sulla malattia debba essere svolta *ex ante* implica che questa debba essere rapportata al momento in cui il comportamento viene realizzato, cosicché la condotta costituisce illecito disciplinare non solo se da tale comportamento deriva un'effettiva impossibilità temporanea della ripresa del lavoro, ma anche quando la ripresa sia solo messa in pericolo dalla condotta imprudente. In tal guisa, con riferimento alla ripartizione del carico probatorio, incomberrebbe al datore di lavoro soltanto provare l'astratta incompatibilità tra l'attività extralavorativa e il recupero dello stato di salute, senza necessità di allegare la prova dell'effettiva incidenza della natura dell'attività sul tipo di patologia indicata ai fini della sospensione del rapporto. In tal modo vi è una lettura della buona fede in funzione integrativa del contratto di lavoro, tale da rappresentare per il lavoratore un vero e proprio obbligo di "pronto recupero" delle energie psicofisiche, che sia funzionale al completo ripristino del sinallagma.

Conclusioni

In conclusione, tenuto conto delle circostanze sopra esposte, nell'ipotesi di malattia o di infortunio, la prestazione di lavoro resta sospesa, ma permane il dovere di correttezza e buona fede, nonché l'obbligo di diligenza e fedeltà.

Tuttavia, lo svolgimento di altre attività non idonee a pregiudicare la guarigione del dipendente e il suo pronto rientro in servizio

non può far venir meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. Tale comportamento posto in essere dal lavoratore, pertanto, dovrà essere valutato, seguendo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, attraverso un giudizio *ex ante*, l'unico idoneo a fotografare il momento in cui viene meno il vincolo fiduciario.





**OSSERVATORIO DELLA PRASSI AMMINISTRATIVA IN
MATERIA DI LAVORO**

Osservatorio della prassi amministrativa in materia di lavoro

AdE - Agenzia delle Entrate

DATA	ESTREMI DELL'ATTO	OGGETTO
21 aprile 2021	Risposta n. 280	Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 - Credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo
21 aprile 2021	Risposta n. 275	Trasferimento delle posizioni individuali dei lavoratori ad altra forma pensionistica complementare - Adempimenti dei sostituti d'imposta
16 aprile 2021	Risposta n. 257	Articolo 1, comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Cause ostante all'applicazione del regime c.d. forfetario
29 marzo 2021	Provvedimento Prot. n. 82454/2021	Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 77923 del 23 marzo 2021, in tema di riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021
15 marzo 2021	Risoluzione n. 27/E	Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", degli importi per l'adesione al regime speciale agevolato di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147

INAIL - Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

DATA	ESTREMI DELL'ATTO	OGGETTO
27 aprile 2021	Circolare n. 13	Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione per il 2021 per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato
15 aprile 2021	Circolare n. 12	Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l'anno 2021
8 aprile 2021	Protocollo	Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro



**OSSERVATORIO DELLA PRASSI AMMINISTRATIVA IN
MATERIA DI LAVORO**

INL - Ispettorato Nazionale del Lavoro

DATA	ESTREMI DELL'ATTO	OGGETTO
15 aprile 2021	nota prot. n. 606	Tracciabilità dei pagamenti e applicabilità del cumulo giuridico ex art. 8, L. n. 689/1981
2 aprile 2021	nota prot. n. 553	Interdizione post partum – artt. 6-7- 17, D.Lgs. n. 151/2001

INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale

DATA	ESTREMI DELL'ATTO	OGGETTO
23 aprile 2021	Messaggio n. 1667	Tutele di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e per i lavoratori "fragili". Novità introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Chiarimenti operativi
23 aprile 2021	Circolare n. 69	Indennità di disoccupazione agricola spettante per l'anno 2020. Prime indicazioni in materia di valorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga fruiti dai lavoratori del settore agricolo in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
22 aprile 2021	Messaggio n. 1650	Invalidità civile. Rilascio aggiornamento procedura "CIC". Istituzione dei verbali con Timbro Digitale
22 aprile 2021	Circolare n. 68	Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2021
22 aprile 2021	Messaggio n. 1642	Congedo 2021 per genitori, lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi. Ulteriori indicazioni operative
20 aprile 2021	Messaggio n. 1618	Codici contratto all'interno del flusso Uniemens. Aggiornamento da maggio 2021
19 aprile 2021	Circolare n. 65	Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19". Indennità una tantum e indennità onnicomprensiva finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Semplificazione dei requisiti di accesso alla indennità di disoccupazione NASPI. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti



**OSSERVATORIO DELLA PRASSI AMMINISTRATIVA IN
MATERIA DI LAVORO**

19 aprile 2021	<u>Circolare n. 64</u>	D.M. 23 marzo 2021. Determinazione per l'anno 2021 delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero in Paesi non legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. Regolarizzazioni contributive
15 aprile 2021	<u>Messaggio 1559</u>	Attestazioni fiscali per il pagamento degli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita. Disponibilità sul Portale dei Pagamenti
14 aprile 2021	<u>Circolare n. 63</u>	Congedo 2021 per genitori, lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
14 aprile 2021	<u>Circolare n. 62</u>	Indicazioni operative relative alla nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO, connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, tramite l'utilizzo del flusso "UniEmens-Cig", introdotta dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
14 aprile 2021	<u>Circolare n. 61</u>	Disciplina del Reddito di emergenza di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto "Sostegni"). Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
14 aprile 2021	<u>Circolare n. 58</u>	Bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
13 aprile 2021	<u>Messaggio n. 1526</u>	Finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino al quinto delle pensioni. Nuove funzioni telematiche: visualizzazione e download dell'atto di benestare dell'INPS tramite l'area personale MyINPS del portale istituzionale e introduzione del QR Code nella Comunicazione di cedibilità
12 aprile 2021	<u>Circolare n. 57</u>	Articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, successivamente modificato dall'articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
12 aprile 2021	<u>Circolare n. 56</u>	Articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Esonero per l'assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022. Prime indicazioni operative
9 aprile 2021	<u>Messaggio n. 1476</u>	Servizi pensionistici avanzati per i Patronati



**OSSERVATORIO DELLA PRASSI AMMINISTRATIVA IN
MATERIA DI LAVORO**

8 aprile 2021	<u>Messaggio n. 1454</u>	Cessione del quinto delle pensioni. Decreto n. 24410 del 29 marzo 2021 del Ministero dell'Economia e delle finanze. Aggiornamento tassi per il secondo trimestre 2021
8 aprile 2021	<u>Messaggio n. 1452</u>	Liquidazione dell'indennità di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
8 aprile 2021	<u>Circolare n. 55</u>	Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 111 del 21 dicembre 2020
6 aprile 2021	<u>Circolare n. 54</u>	Circolare n. 6 del 22 gennaio 2020, avente ad oggetto "Articoli 2, commi 5 e 5-quater, e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Efficacia dei periodi riscattati mediante versamento dell'onere di riscatto calcolato in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo (cosiddetto criterio di calcolo a percentuale dell'onere di riscatto)". Chiarimenti e istruzioni operative
6 aprile 2021	<u>Circolare n. 53</u>	BREXIT. Recesso, con accordo, del Regno Unito dall'Unione europea. Fine del periodo di transizione. Applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA). Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC). Precisazioni sull'Accordo di recesso (WA)
6 aprile 2021	<u>Messaggio n. 1421</u>	Articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022. Chiarimenti
1 aprile 2021	<u>Messaggio n. 1378</u>	Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Reddito di Emergenza. Prime indicazioni relative alla presentazione della domanda
1 aprile 2021	<u>Circolare n. 52</u>	Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l'anno 2021

MISE– Ministero dello Sviluppo Economico

DATA	ESTREMI DELL'ATTO	OGGETTO
8 aprile 2021	<u>Circolare n. 117378</u>	Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 dicembre 2020 che ridefinisce la disciplina di attuazione della misura di cui al Titolo I, Capo 01 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 adottata con regolamento dell'8 luglio 2015, n. 140 volta a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile



**OSSERVATORIO DELLA PRASSI AMMINISTRATIVA IN
MATERIA DI LAVORO**

MLPS– Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DATA	ESTREMI DELL'ATTO	OGGETTO
6 aprile 2021	<u>Procollo</u>	Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro

MS – Ministero della Salute

DATA	ESTREMI DELL'ATTO	OGGETTO
12 aprile 2021	<u>Circolare prot. n. 0015127</u>	Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata



Hanno collaborato a questo numero

Roberto Cunsolo

Consigliere Nazionale con delega all'area lavoro

Cesare Damiano

Presidente Associazione Lavoro&Welfare, già Ministro del Lavoro

Lorena Raspanti

Commercialista in Catania e Trieste, Esperto in politiche attive del lavoro

Filippo Mengucci

Commercialista e avvocato in Roma

Giovanni Paolo Bertolini

Avvocato in Roma

Alessandro Ventura

Ricercatore area lavoro Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Per eventuali suggerimenti: informativa@fncommercialisti.it



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti